SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 5 dicembre 1997 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta *con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 242

Ministero delle comunicazioni

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1997.

Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico.

97A9736

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 1° dicembre 1997, n. 420.

Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle dizioni nazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica ianno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

a seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e composizione della Consulta

1. È istituita presso il Ministero per i beni culturali e mbientali la Consulta dei comitati nazionali e delle dizioni nazionali, di seguito denominata «Consulta», vente la finalità di individuare le celebrazioni o le nanifestazioni culturali di particolare rilevanza nonché e edizioni nazionali da realizzare.

2. La Consulta è composta da:

a) tre esponenti di chiara fama del mondo della ultura, dei quali uno con funzioni di presidente;

b) il direttore generale dell'Ufficio centrale per i eni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, con funioni di vice presidente;

c) un rappresentante della Presidenza del Consilio dei Ministri e di ciascuno dei Ministeri della ubblica istruzione, del tesoro, dell'università e della icerca scientifica e tecnologica;

d) il presidente del coordinamento degli assessori egionali alla cultura.

3. Il presidente della Consulta, in relazione ai singoli rgomenti da trattare, chiama a partecipare ai lavori ualificati esponenti del mondo della cultura, i responabili dei comitati di settore del Consiglio nazionale er i beni culturali e ambientali, nonché rappresentanti lel Ministero degli affari esteri, del Ministero delle oste e delle telecomunicazioni e delle amministrazioni nteressate. I componenti della Consulta sono nominati on decreto del Ministro per i beni culturali e ambienali e durano in carica tre anni. Ai componenti della Consulta esterni alla pubblica amministrazione compete il trattamento economico di missione in base alla normativa generale vigente per i dirigenti generali di livello *C* dello Stato.

Art. 2.

Comitati nazionali

1. Le richieste di istituzione dei comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, corredate da una dettagliata relazione che indichi gli obiettivi, gli studiosi coinvolti, il programma e la previsione di spesa, sono presentate alla Consulta da enti locali, enti pubblici, istituzioni culturali o comitati promotori, nonché da amministrazioni dello Stato.

2. La costituzione e l'organizzazione dei comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, l'ammissione al contributo finanziario e la misura dello stesso sono deliberate dalla Consulta. A tal fine la Consulta predispone annualmente l'elenco delle motivate proposte di istituzione di comitati per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo contributo. L'elenco è emanato, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, reso entro trenta giorni, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

3. Sono organi del Comitato nazionale:

a) il presidente;

b) il segretario tesoriere.

4. Il contributo statale è erogato con ordini di accreditamento al segretario tesoriere del Comitato nazionale che è tenuto, ogni sei mesi e comunque entro tre mesi dal termine della celebrazione o della manifestazione, alla rendicontazione di tutte le spese sostenute alla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti.

Art. 3.

Edizioni nazionali

1. Le richieste di istituzione di edizioni nazionali possono essere presentate da amministrazioni dello Stato, università, istituzioni scolastiche, enti di ricerca, istituzioni culturali o singoli studiosi e debbono essere corredate da un dettagliato programma scientifico, da un articolato piano dei lavori e dalla relativa previsione di spesa.

2. La costituzione delle edizioni nazionali è deliberata dalla Consulta, che determina altresì la composizione delle commissioni scientifiche, ed è disposta con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

3. Il contributo statale alle commissioni scientifiche viene determinato annualmente dalla Consulta sulla base delle richieste presentate dalle edizioni nazionali ed assegnato per la realizzazione o il proseguimento delle attività.

4. Sono organi delle commissioni scientifiche delle edizioni nazionali:

a) il presidente;

b) il segretario tesoriere.

5. Il contributo statale è erogato con ordini di accreditamento al segretario tesoriere delle commissioni scientifiche che è tenuto, ogni sei mesi, alla rendicontazione di tutte le spese sostenute alla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti.

6. All'inizio di ciascun anno, i presidenti delle commissioni scientifiche presentano al Ministero per i beni culturali e ambientali una relazione sui lavori svolti, il consuntivo delle spese sostenute, il preventivo delle spese e delle entrate previste, la previsione del piano di pubblicazione o lo stato di avanzamento della sua realizzazione.

7. Per la realizzazione delle edizioni nazionali, il Ministero per i beni culturali e ambientali può stipulare convenzioni con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 4.

Celebrazioni del 2000

1. Per individuare le celebrazioni e le manifestazioni culturali da realizzare in occasione dell'anno 2000, la Consulta è composta, oltre che dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali interessati.

Art. 5.

Contributi statali

1. Per il triennio 1997-1999 è autorizzata la spesa di lire 13 miliardi per il 1997, di lire 10 miliardi per il 1998 e di lire 11 miliardi per il 1999, da destinare ai comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali nonché per le edizioni nazionali e da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali. Per l'anno 1997, a valere sulla predetta autorizzazione di spesa sono concessi i seguenti contributi dello Stato:

a) alla Fondazione Rossini Opera Festival di Pesaro, lire 3 miliardi;

b) al Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della Repubblica napoletana del 1799, lire 2 miliardi;

c) al Comitato nazionale per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Antonio Rosmini lire 1 miliardo;

d) al Comitato nazionale per le celebrazioni Voltiane, lire 1 miliardo;

e) al Comitato nazionale per le celebrazioni e le manifestazioni per Bologna, capitale europea della cultura per il 2000, lire 1 miliardo;

f) al Comitato nazionale per la celebrazione del quarto centenario della morte di Giordano Bruno. lire 1 miliardo;

g) alla Fondazione Ravenna Manifestazioni, lire 1 miliardo;

h) al Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della città di Cuneo, patria di Duccio Galimberti, lire 500 milioni;

i) per la celebrazione del duecentesimo anniversario della nascita di Gaetano Donizetti, lire 500 milioni.

2. Per ciascuno degli anni 1998 e 1999 è concesso un contributo statale di lire 1 miliardo ai Comitati per le celebrazioni dell'anno 2000.

3. Per la tempestiva realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla costituzione dei previsti Comitati nazionali.

Art. 6.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 13 miliardi per il 1997, a lire 10 miliardi per il 1998 e a lire 11 miliardi per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del

Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VELTRONI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2124):

Presentato dal Ministro per i beni culturali ed ambientali (VELTRONI) il 14 febbraio 1997.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede deliberante, il 4 marzo 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 8ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª commissione il 18 marzo 1997 e il 28 aprile 1997 e approvato il 3 giugno 1997.

Camera dei deputati: (atto n. 3839):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, l'8 luglio 1997, con pareri delle commissioni I, III, V e IX.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 17, 23 e 29 luglio 1997; il 17 settembre 1997; il 21 ottobre 1997.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 20 novembre 1997.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, e approvato il 20 novembre 1997.

97G0456

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 17 novembre 1997.

Ammissione di progetti al finanziamento del Fondo sociale europeo e del Fondo di rotazione. Programma operativo multiregionale 940022 I1. Sottoprogramma «Formazione dei funzionari della pubblica amministrazione». Assegnazione dei progetti relativi ai programmi mirati di cui al punto 8.2 dell'avviso n. 1/97.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO P.P.A.

Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978, legge quadro in materia di formazione professionale, come modificata dalla legge n. 236/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 7 della legge n. 183/1987 che disciplina la raccolta e l'elaborazione da parte del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della citata legge, dei dati contabili concernenti i flussi finanziari della Comunità europea riguardanti l'Italia e quelli nazionali ad essa collegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento CEE n. 2052/88 come modificato dal regolamento n. 2081/93 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE n. 4253/88 come modificato dal regolamento n. 2082/93, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 relativo il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari dall'altro;

Visto il regolamento CEE n. 4255/88 come modificato dal regolamento n. 2084/1993, recante dispo-

sizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/1988 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo;

Visto il Programma operativo multiregionale 940022 I1 a titolarità del Ministero del lavoro, approvato dalla Commissione delle Comunità europee con decisione n. C (94) 3491 del 16 dicembre 1994;

Vista la delibera CIPE 21 marzo 1997, riguardante la definizione, il coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1997-98, in relazione all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, modificato dal regolamento CC n. 2081/93;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - del 4 dicembre 1995, con il quale è stata affidata al Dipartimento l'attuazione del sottoprogramma «Formazione dei funzionari della P.A.» per l'intero sessennio 1994/1999, parte integrante del Programma operativo sopra citato;

Visto l'avviso del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/97 del 21 marzo 1997 per l'attuazione del suddetto programma operativo, pubblicato sul supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 aprile 1997;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 aprile 1996, istitutivo di un apposito Comitato di pilotaggio che, nelle sedute del 27 giugno e del 23 settembre 1997, ha condiviso le considerazioni espresse dal Dipartimento;

Tenuto conto che il Programma operativo multiregionale sopracitato per la seconda annualità sulla base della riprogrammazione approvata dal comitato di sorveglianza - QCS 01.1 - 1994/1999 del 3 aprile 1997, prevede un contributo complessivo pari a circa Lit. 99,6 miliardi (ECU 52.400.000 ad un tasso di cambio ECU/Lit. stimato a 1.900);

Tenuto conto che le attività di natura «trasversale» previste nel progetto esecutivo per la seconda annualità che comportano un impegno di spesa di L. 10.550.000.000, parte delle quali sono state messe a gara con successivo avviso 2/97 del 29 agosto 1997;

Tenuto conto che il Programma operativo stesso prevede un contributo del 75% a carico del FSE ed un cofinanziamento nazionale del 25% a carico del Fondo a rotazione legge n. 183/1987;

Visto il decreto del 30 giugno 1997 del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, come modificato dal successivo decreto del 15 luglio 1997 emanato dalle medesime amministrazioni, che ha istituito la commissione di valutazione e selezione delle candidature presentate ai sensi del citato avviso 1/97;

Vista la graduatoria dei progetti valutati dalla suddetta commissione, relativi ai concorsi per programmi mirati di cui al punto 8.2 dell'avviso n. 1/97 del 21 marzo 1997, approvata con dd. del 31 ottobre 1997;

Visto il sopracitato dd. del 31 ottobre 1997 con il quale, a valere sulle risorse per la seconda annualità, sono state impegnate L. 52.528.496.611 per la realizzazione di programmi mirati di cui al punto 8.2 dell'avviso n. 1/97;

Considerata l'opportunità di impegnare ulteriori risorse anche a valere sulle disponibilità programmate per l'annualità 1998, allo scopo di incrementare il livello di spesa per corrispondere agli impegni assunti dallo Stato italiano nei confronti dell'Unione europea, e in considerazione dell'elevato numero di progetti valutati idonei;

Decreta:

Art. 1.

Nell'ambito della graduatoria di cui al precedente art. 1 sono ammessi al finanziamento del F.S.E. e del F.R., a valere sulle risorse finanziarie previste per l'annualità 1997 del P.O.M. n. 940022/I/1, n. 16 progetti, analiticamente indicati nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, relativamente ai concorsi per programmi mirati di cui al punto 8.2 dell'avviso n. 1/97, la cui valutazione è risultata tra 81 e 80 punti su 100.

Art. 2.

L'impegno finanziario del presente decreto è pari a L. 15.398.970.700 di cui L. 11.549.228.025 a carico del F.S.E. e L. 3.849.742.675 a carico del F.R. ex legge n. 183/1987.

Roma, 17 novembre 1997

Il dirigente generale: POTI

ALLEGATO 1

Programmi mirati paragrafo 8 2 Avviso n 1/97 - Progetti ammessi al finanziamento

ID progetto	soggetto proponente e associati	Amministrazione/i destinataria/e	valore proposta	Quota FSE lire	Quota F.R. lire
227	Centro Studi "Le Mille Città" (ass.: Progea)	Comuni e Comunità montane della Locride	**1.200.000.000**	900.000.000	300.000.000
229	Centro Studi "Le Mille Città" (ass.: Progea)	Comuni e Comunità montane del versante tirrenico in provincia di Reggio Calabria	**951.000.000**	713.250.000	237.750.000
223	CESTUD (cons.: Scuola Centrale Tributaria "Ezio Vanoni", Università di Salerno)	21 Comunità Montane, 5 Comuni ed una Provincia della Campania	**1.148.840.000**	861.630.000	287.210.000
208	Collegio Europeo di Parma	Comuni della Provincia di Trapani	**113.070.000**	84.802.500	28.267.500
298	Consorzio CIES (ass.:EDINFORM S.p.A, EDIPASS ENGINEERING S.p.A., EnAIP Calabria, LEGA CALABRESE delle Autonomie Locali)	Provincia di Crotone	**973.900.000**	730.425.000	243.475.000
63	ENAIP (ass.: Università degli Studi di Siena - Scuola di Specializzazione per la formazione di funzionari e dirigenti pubblici, Ancitel S.p.A., SPEGEA, Tecnopolis Csata Novus Ortus Scarl)	Comuni Associati del Basso Molise	**814.850.000**	611.137.500	203.712.500
88	FAST (ass.: Università Cattolica del Sacro Cuore, COGEA -Consulenti per la Gestione Aziendale s.r.l.)	Comune di Catanzaro	**1.150.000.000**	862.500.000	287.500.000
347	FILAS S.p.A. (ass.: LUISS Management S.p.A.)	Ministero dell'ambiente	**1.095.700.000**	821.775.000	273.925.000
98	FORMEZ Centro di Formazione e Studi	Comuni e Comunità Montane della Regione Campania	**707.300.000**	530.475.000	176.825.000

ID progetto	soggetto proponente e associati	Amministrazione/i destinataria/e	valore proposta	Quota FSE lire	Quota F.R. lire
99	FORMEZ Centro di Formazione e Studi	Comuni e Comunità Montane della Regione Calabria	**707.300.000**	530.475.000	176.825.000
174	FORMEZ Centro di Formazione e Studi	Ministero risorse agricole	**1.126.548.900**	844.911.675	281.637.225
42	Galgano & Associati S.r.l. (ass.: LUISS Management S.p.A.)	Comune di Palermo	**1.150.000.000**	862.500.000	287.500.000
284	ISVOR Fiat S.p.A.	Provincia di Reggio Calabria	**1.198.568.000**	898.926.000	299.642.000
73	RESI Management S.r.l. (ass.: Università degli Studi di Salerno, BULL HN Sud S.p.A.)	Provincia di Avellino	**1.113.149.800**	834.862.350	278.287.450
230	Roland Berger & Partner (ass.: Università della Calabria, Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello, SMILE, Università La Sapienza di Roma, Università di Salerno	Ente Parco del Pollino, Ente Parco del Cilento, Comunità Montana del Gargano, Provincia di Foggia, Comunità del Parco del Gargano, Comunità del Parco del Cilento, Provincia di Salerno	**1.198.944.000**	899.208.000	299.736.000
266	SOGES S.p.A.(Fere Consultants S.r.l., Poliedra S.p.A., AF Forum Associazione per l'Alta Formazione, MCD S.A.	Patto Territoriale Alto Belice Corleonese	**749.800.000**	562.350.000	187.450.000

97A9772

DECRETO 17 novembre 1997.

Ammissione di progetti al finanziamento del Fondo sociale europeo e del Fondo di rotazione. Programma operativo multiregionale 940022 I1. Sottoprogramma «Formazione dei funzionari della pubblica amministrazione». Assegnazione dei progetti relativi alle singole tipologie di attività di cui al punto 8.3 dell'avviso n. 1/97.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO P.P.A.

Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978, legge quadro in materia di formazione professionale, come modificata dalla legge n. 236/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 7 della legge n. 183/1987 che disciplina la raccolta e l'elaborazione da parte del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della citata legge, dei dati contabili concernenti i flussi finanziari della Comunità europea riguardanti l'Italia e quelli nazionali ad essa collegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento CEE n. 2052/88 come modificato dal regolamento n. 2081/93 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE n. 4253/88 come modificato dal regolamento n. 2082/93, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 relativo il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari dall'altro;

Visto il regolamento CEE n. 4255/88 come modificato dal regolamento n. 2084/93, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo;

Visto il Programma operativo multiregionale 940022 I1 a titolarità del Ministero del lavoro, approvato dalla Commissione delle Comunità europee con decisione n. C (94) 3491 del 16 dicembre 1994;

Vista la delibera CIPE 21 marzo 1997, riguardante la definizione, il coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1997-98, in relazione all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, modificato dal regolamento CC n. 2081/93;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - del 4 dicembre 1995, con il quale è stata affidata al Dipartimento l'attuazione del sottoprogramma «Formazione dei funzionari della P.A.» per l'intero sessennio 1994/1999, parte integrante del Programma operativo sopra citato;

Visto l'avviso del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/97 del 21 marzo 1997 per l'attuazione del suddetto programma operativo, pubblicato sul supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 aprile 1997;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 aprile 1996, istitutivo di un apposito Comitato di pilotaggio che, nelle sedute del 27 giugno e del 23 settembre 1997, ha condiviso le considerazioni espresse dal Dipartimento;

Tenuto conto che il Programma operativo multiregionale sopracitato per la seconda annualità sulla base della riprogrammazione approvata dal Comitato di sorveglianza - QCS 01.1 - 1994/1999 del 3 aprile 1997, prevede un contributo complessivo pari a circa Lit. 99,6 miliardi (ECU 52.400.000 ad un tasso di cambio ECU/Lit. stimato a 1.900);

Tenuto conto che le attività di natura «trăsversale» previste nel progetto esecutivo per la seconda annualità che comportano un impegno di spesa di L. 10.550.000.000, parte delle quali sono state messe a gara con successivo avviso 2/97 del 29 agosto 1997;

Tenuto conto che il Programma operativo stesso prevede un contributo del 75% a carico del FSE ed un cofinanziamento nazionale del 25% a carico del Fondo a rotazione legge n. 183/1987;

Visto il decreto del 30 giugno 1997 del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, come modificato dal successivo decreto del 15 luglio 1997 emanato dalle medesime amministrazioni, che ha istituito la commissione di valutazione e selezione delle candidature presentate ai sensi del citato Avviso 1/97;

Vista la graduatoria dei progetti valutati dalla suddetta commissione, relativi a singole tipologie di azione di cui al punto 8.3 dell'avviso n. 1/97 del 21 marzo 1997, approvata con dd. del 31 ottobre 1997;

Visto il sopracitato dd. del 31 ottobre 1997 con il quale, a valere sulle risorse per la seconda annualità,

sono state impegnate L. 11.595.038.874 per la realizzazione di singole tipologie di azione di cui al punto 8.3 dell'avviso n. 1/97;

Considerata l'opportunità di impegnare ulteriori risorse anche a valere sulle disponibilità programmate per l'annualità 1998, allo scopo di incrementare il livello di spesa per corrispondere agli impegni assunti dallo Stato italiano nei confronti dell'Unione europea, e in considerazione dell'elevato numero di progetti valutati idonei;

Decreta:

Art. 1.

Nell'ambito della graduatoria di cui al precedente art. 1 sono ammessi al finanziamento del F.S.E. e del F.R., a valere sulle risorse finanziarie previste per l'annualità 1997 del P.O.M. n. 940022/I/1, n. 4 progetti, analiticamente indicati nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, relativamente a singole tipologie di azione di cui al punto 8.3 dell'avviso n. 1/97, la cui valutazione è risultata di 81 e 80 punti su 100.

Art. 2.

L'impegno finanziario del presente decreto è pari a L. 1.783.948.604 di cui L. 1.337.961.454 a carico del F.S.E. e L. 445.987.152 a carico del F.R. ex legge n. 183/1987.

Roma, 17 novembre 1997

Il dirigente generale: POTI

ALLEGATO A

Progetti Ammessi al finanziamento - B 2 4

ID progetto	soggetto proponente e associati	Amministrazione/i destinataria/e	valore proposta	Quota FSE lire	Quota F.R. lire
156	CRAS - Centro Studi Ricerche e Progettazione sugli Affari Sociali S.c.a.r.l.	Comuni dell'area Parco del Cilento	485.000.000	363.750.000	121.250.000

Progetti Ammessi al finanziamento - B.3.2

ID progetto	soggetto proponente e associati	Amministrazione/i destinataria/e	valore proposta	Quota FSE lire	Quota F.R. lire
128	Istituto G. Tagliacarne	soggetti aderenti all'associazione Crotone Sviluppo e/o appartenenti alle aree che rientrano nel Patto Territoriale Crotone	499.779.302	374.834.477	124.944.826
137	Istituto G. Tagliacarne	sogg. aderenti all'associazione PRO.TE.COS. e/o appartenenti alle aree che rientrano nel patto territoriale Cosentino	499.779.302	374.834.477	124.944.826

Progetti Ammessi al finanziamento - B.3.3

ID progetto	soggetto proponente e associati	Amministrazione/i destinataria/e	valore proposta	Quota FSE lire	Quota F.R. lire
314	ASSEFOR (ass.: UETP Toscana, Kiosco S.r.l., Promo Com Sud S.r.l.)	Comune di Palmi e i Comuni di Bacino aggregati	299.390.000	224.542.500	74.847.500

97A9771

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 ottobre 1997, n. 421.

Regolamento recante modificazione al regolamento concernente la disciplina dei concorsi interni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, adottato con decreto ministeriale 18 giugno 1992, n. 565.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, recante tra l'altro la definizione dei nuovi profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che rinvia ad apposito decreto ministeriale la regolamentazione delle modalità, delle materie di esame e delle prove per l'ammissione ai menzionati profili, ai quali si accede dall'interno;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1992, n. 565, con il quale è stato disciplinato attraverso apposite disposizioni il passaggio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da un profilo professionale ad altro superiore nell'ambito della medesima qualifica funzionale ovvero da un profilo professionale ad altro di qualifica superiore;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1995, n. 164, contenente il regolamento con cui si è modificato l'articolo 17 del richiamato decreto ministeriale n. 565/1992 allo scopo di semplificare le procedure concorsuali intese alla copertura dei posti vacanti dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1994;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1997, n. 36, contenente il regolamento con cui la disciplina di cui al decreto ministeriale n. 164/1995 e stata estesa alle procedure concorsuali relative alla copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1995 nei profili professionali di capo reparto e capo squadra;

Considerato che persistendo una situazione di grave carenza di organico nei profili di capo reparto e capo squadra permane la necessità di avvalersi di procedure semplificate per sopperire alle improcrastinabili esigenze di funzionalità del servizio d'istituto;

Valutata quindi l'opportunità di estendere l'applicazione della disciplina di cui al decreto ministeriale n. 164/1995 alle procedure concorsuali relative alla copertura dei posti vacanti dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1998 nei profili professionali di capo reparto e capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 agosto 1997;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri:

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto ministeriale 18 giugno 1992, n. 565, così come modificato dai decreti ministeriali 21 aprile 1995, n. 164 e 22 gennaio 1997, n. 36, è aggiunto il seguente comma:

«*1-quinquies*. Per la copertura dei posti vacanti dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1998 nei profili professionali di capo reparto e capo squadra si applicano le procedure di cui ai commi precedenti».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 ottobre 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1997
Registro n. 2 Interno, foglio n. 291

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 70 del D.P.R. n. 335/1990 (regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 10 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68), è il seguente:

«Art. 70 (*Disciplina concorsi interni*). — 1. Con decreto del Ministero dell'interno sono stabilite le modalità, le materie d'esame e le prove per l'ammissione ai profili ai quali si accede esclusivamente dall'interno».

— Il D.M. n. 565/1988 concerne il regolamento recante le modalità di espletamento dei concorsi interni per l'accesso ai profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

— Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1993, n. 421».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti i cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. *L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:*

a) *riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;*

b) *individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;*

c) *previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;*

d) *indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;*

e) *previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».*

Nota all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 17 del citato D.M. n. 565/1992, come modificato, da ultimo, dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 17. — 1. Per la copertura dei posti vacanti dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1994, saranno espletate distinte procedure concorsuali per ciascun anno, senza riferimento alla sede di servizio, cui i candidati saranno ammessi in ordine di ruolo fino alla copertura dei posti da conferire. Le sedi disponibili nei singoli profili professionali sono quelle che residuano dopo l'espletamento delle operazioni di mobilità del personale già appartenente ai profili medesimi. Le sedi di servizio saranno assegnate ai concorrenti che avranno superato gli esami finali sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di ruolo posseduto nel profilo di provenienza.

1-*bis*. Per lo svolgimento delle prove selettive, oltre alla commissione esaminatrice, potranno essere costituite più sottocommissioni, unico restando il presidente, alle quali potrà essere assegnato un numero di candidati non inferiore a trecento. La commissione esaminatrice, nominata con decreto del direttore generale, è composta da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente, con funzioni di presidente, e da due funzionari, con qualifica non inferiore all'ottava. I candidati che non avranno superato la prova selettiva ovvero l'esame di fine corso, nonché i candidati che ne fossero impediti per sopraggiunti giustificati motivi, saranno ammessi alla prima successiva procedura utile per la copertura dei posti fino al 31 dicembre 1994, fermo restando la preferenza espressa per la sede di servizio.

1-*ter*. Il corso di formazione e l'esame di fine corso potranno essere effettuati anche in sede decentrata. Al termine del corso conclusivo di ciascuna procedura concorsuale i candidati sostengono l'esame finale consistente in un questionario sulle materie del corso stesso.

1-*quater*. Per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1995 per l'accesso ai profili professionali di capo reparto e capo squadra si applica la procedura di cui ai commi precedenti.

1-*quinquies*. Per la copertura dei posti vacanti dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1998 nei profili professionali di capo reparto e capo squadra si applicano le procedure di cui ai commi precedenti.

2. L'attribuzione del nuovo profilo professionale, dell'inerente qualifica funzionale nonché del relativo trattamento economico viene operata, ora per allora, nel limite dei posti annualmente disponibili nelle singole sedi provinciali.

3. Il termine ultimo per la conclusione delle procedure concorsuali sarà indicato nei singoli bandi di concorso in conformità di quanto previsto dalle disposizioni regolamentari per l'attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241».

97G0452

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 14 novembre 1997.

Modificazione al decreto ministeriale 8 agosto 1994 concernente recepimento della direttiva del Consiglio n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991 concernente le patenti di guida.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 1994, di attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991 concernente le patenti di guida;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto che stabilisce che si dà pieno riconoscimento solo alle patenti di guida rilasciate dagli Stati dell'Unione europea conformemente all'allegato I della direttiva 91/439/CEE;

Visto l'art. 1, paragrafo 2, della direttiva n. 91/439/CEE, che sancisce il reciproco riconoscimento, da parte degli Stati comunitari, delle patenti di guida;

Considerata la necessità di dare piena attuazione alle disposizioni normative comunitarie;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 agosto 1994, sono soppresse le parole «conformemente al comma precedente».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 1997

Il Ministro: BURLANDO

97A9778

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 novembre 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di terapista della riabilitazione.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Sjukgymnastexamen» conseguito in Svezia dalla sig.ra Marchione Veronica;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 2 ottobre 1997;

Decreta:

Il titolo di studio «Sjukgymnastexamen», conseguito in Svezia in data 14 giugno 1996, dalla sig.ra Marchione Veronica, nata a Eskilstuna (Svezia) il 14 febbraio 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A9747

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 novembre 1997.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Caltanissetta.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Sicilia n. 4/11346 del 13 ottobre 1997 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Caltanissetta;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali ove ha sede il predetto ufficio effettuata nei giorni 17 e 18 ottobre 1997;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 17 E 18 OTTOBRE 1997

Regione Sicilia:

ufficio del territorio di Caltanissetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 1997

Il direttore generale: VACCARI

97A9779

DECRETO 2 dicembre 1997.

Inserimento di una nuova marca di sigarette nella tariffa di vendita per provvista di bordo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 670, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2592, che regola, tra l'altro, la facoltà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato in materia di vendita dei tabacchi per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1934, concernente le istruzioni sulla vendita dei tabacchi lavorati per provvista di bordo alle navi che si recano all'estero;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1950, che estende la concessione dei tabacchi lavorati per provvista di bordo agli aerei in partenza direttamente per l'estero;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1971, sull'estensione ai marittimi di navi nazionali che esercitano il piccolo cabotaggio, della concessione dei tabacchi nazionali per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1993, con il quale sono stati fissati i prezzi dei tabacchi lavorati destinati alla vendita per provvista di bordo con decorrenza 1° luglio 1993;

Ritenuta l'opportunità di iscrivere nella predetta tariffa di vendita la nuova marca di sigarette «Club»;

Considerata la necessità di assicurare la regolarità e la tempestività nell'evasione delle richieste di fornitura già acquisite, in conformità al disposto di cui all'art. 7, punto 10, del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452;

Decreta:

Art. 1.

La marca di sigarette «Club» è iscritta nella tariffa di vendita per provvista di bordo al prezzo di L. 47.200 il kg convenzionale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1997

Il direttore generale: CUTRUPI

97A9880

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 novembre 1997.

Determinazione per l'anno 1998 dell'ammontare di copertura della polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL COMMERCIO, DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, relativa all'istituzione ed al funzionamento dell'Albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione;

Visti, in particolare, l'art. 4, lettera *g)*, e l'art. 5, lettera *f)*, della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, i quali stabiliscono che per ottenere l'iscrizione all'albo è necessario aver stipulato con almeno cinque imprese, non appartenenti tutte allo stesso gruppo finanziario, in coassicurazione, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professio-

nali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese di assicurazione, il cui ammontare di copertura è stabilito annualmente, per classi di volume di affari, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, sentita la commissione di cui all'art. 12 della legge n. 792/1984;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1984, con il quale è stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 1985, nonché il prospetto relativo al certificato di assicurazione allegato al decreto ministeriale stesso;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 dicembre 1996, con il quale è stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 1997;

Considerato che occorre stabilire l'ammontare di copertura della polizza di cui sopra per l'anno 1998;

Sentita, nella riunione del 29 ottobre 1997, la commissione per l'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione prevista dall'art. 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792, che ha manifestato l'avviso di confermare per l'anno 1998 l'ammontare minimo di copertura fissato per l'anno 1997 dal decreto ministeriale del 5 dicembre 1996 sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

L'ammontare minimo di copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 4, lettera *g)*, e all'art. 5, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, citata nelle premesse, è fissato per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

lire un miliardo per mediatori di assicurazione con provvigioni annue fino a lire tre miliardi;

lire due miliardi per mediatori di assicurazione con provvigioni annue superiori a lire tre miliardi;

lire tre miliardi per mediatori che esercitano la riassicurazione.

La quota dell'eventuale franchigia non può superare il limite massimo di lire cinquanta milioni.

Art. 2.

La polizza di cui all'art. 1 dovrà prevedere, in ogni caso, le condizioni e clausole riportate nel prospetto allegato al decreto ministeriale 21 dicembre 1984, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1997

Il direttore generale: CINTI

97A9780

DECRETO 13 novembre 1997.

Determinazione per l'anno 1998 del contributo dovuto al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL COMMERCIO, DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, relativa all'istituzione ed al funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione;

Visto il decreto ministreriale 30 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1985, con il quale è stato costituito il Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui all'art. 4, lettera *f)*, della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, e sono state stabilite, altresì, le disposizioni necessarie al funzionamento del Fondo stesso;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 maggio 1992, con il quale sono state introdotte modificazioni al sopracitato decreto ministeriale 30 aprile 1985;

Considerato, in particolare, che il citato art. 4, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, stabilisce, fra l'altro, che il Fondo di garanzia è alimentato dai contributi degli aderenti e che la misura dei contributi stessi, la quale deve essere comunque non inferiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione, è fissata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto dell'anzianità di esercizio dell'attività e del volume di affari dei mediatori stessi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 dicembre 1996, con il quale è stata determinata la misura del contributo da versare al Fondo di garanzia per l'anno 1997;

Considerato che occorre procedere alla determinazione della misura del contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia per l'anno 1998;

Ritenuto opportuno, sentita anche la commissione di cui all'art. 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792, nella riunione del 29 ottobre 1997, di confermare per l'anno 1998 la misura già fissata per l'anno 1997 con decreto ministeriale 5 dicembre 1996 sopracitato;

Decreta:

Articolo unico

Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia di cui all'art. 4, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, per l'anno 1998, è fissato nella misura dello 0,50% delle provvigioni acquisite, rispettivamente, dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione nel corso dell'anno 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1997

Il direttore generale: CINTI

97A9781

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Dolce collina coop.», in Carpanzano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Dolce collina coop.», con sede in Carpanzano, costituita in data 22 marzo 1985, con atto notaio Stefania Lanzillotti, repertorio n. 5176, registro società n. 4794, tribunale di Cosenza, posizione BUSC 2535/214320.

Cosenza, 28 ottobre 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A9700

DECRETO 28 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Eco Calabria - Soc. coop.», in Scalea.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Eco Calabria - Soc. coop.», con sede in Scalea, costituita in data 7 novembre 1985, con atto notaio Vincenzo Titomanlio, repertorio n. 33454, registro società n. 1549, tribunale di Paola, posizione BUSC 2571/215844.

Cosenza, 28 ottobre 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A9701

DECRETO 28 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa mista «Cooperativa spazio verde», in Diamante.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa mista «Cooperativa spazio verde», con sede in Diamante, costituita in data 29 ottobre 1985, con atto notaio Filippo Magurno, repertorio n. 5641, registro società n. 1560, tribunale di Paola, posizione BUSC 2577/216039.

Cosenza, 28 ottobre 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A9702

DECRETO 28 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Stella azzurra», in San Marco Argentano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Stella azzurra», con sede in S. Marco Argentano, costituita in data 27 dicembre 1985, con atto notaio Claudio Cristofaro, repertorio n. 8810, registro società n. 5192, tribunale di Cosenza, posizione BUSC 2603/217504.

Cosenza, 28 ottobre 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A9703

DECRETO 28 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa mista «Cooperativa agroturistica venatoria Nuova Sila», in S. Giovanni in Fiore.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa mista «Cooperativa agroturistica venatoria Nuova Sila», con sede in S. Giovanni in Fiore, costituita in data 16 ottobre 1984, con atto notaio Francesco Giglio, repertorio n. 3547, registro società n. 4962, tribunale di Cosenza, posizione BUSC 2612/218128.

Cosenza, 28 ottobre 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A9704

DECRETO 28 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Cooperativa agricola coop. A.S.», in Terrano Castello.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola coop. a.s.», con sede in Torano Castello, costituita in data 17 febbraio 1986, con atto notaio Nunzio Nappi, repertorio n. 11272, registro società n. 5243, tribunale di Cosenza, posizione BUSC 2621/218712.

Cosenza, 28 ottobre 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A9705

DECRETO 28 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa mista «Due Mondi», in Francavilla Marittima.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa mista «Due Mondi», con sede in Francavilla Marittima, costituita in data 11 settembre 1986, con atto notaio Ludovico Placco, repertorio n. 61863, registro società n. 1473, tribunale di Castrovillari, posizione BUSC 2685/222117.

Cosenza, 28 ottobre 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A9706

DECRETO 28 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Cooperativa Copac fra produttori agricoli calabresi», in Corigliano Calabro.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Cooperativa Copac fra produttori agricoli calabresi», con sede in Corigliano Calabro, costituita in data 25 settembre 1986, con atto notaio Giuseppe Spezzano, repertorio n. 10593, registro società n. 1619, tribunale di Rossano, posizione BUSC 2695/222596.

Cosenza, 28 ottobre 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A9707

DECRETO 28 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «C.I.T.E.A. - Cooperativa impianti telefonici elettrici ed allarmi», in Terranova.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «C.I.T.E.A. - Cooperativa impianti telefonici elettrici ed allarmi», con sede in Terranova, costituita in data 11 luglio 1986, con atto notaio Nicola Micciulli, repertorio n. 34628, registro società n. 1487, tribunale di Castrovillari, posizione BUSC 2700/222811.

Cosenza, 28 ottobre 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A9708

DECRETO 28 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Cooperativa Raganello», in Civita.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Cooperativa Raganello», con sede in Civita, costituita in data 5 settembre 1986, con atto notaio Ludovico Placco, repertorio n. 61818, registro società n. 1489, tribunale di Castrovillari, posizione BUSC 2703/222962.

Cosenza, 28 ottobre 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A9709

DECRETO 28 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Allevatori del Pollino», in Castrovillari.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Allevatori del Pollino», con sede in Castrovillari, costituita in data 28 novembre 1985, con atto notaio Giovanna Di Chiara, repertorio n. 960, registro società n. 1343, tribunale di Castrovillari, posizione BUSC 2716/223882.

Cosenza, 28 ottobre 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A9710

DECRETO 28 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa mista «Perla dello Jonio», in Cassano Jonio.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa mista «Perla dello Jonio», con sede in Cassano Jonio, costituita in data 29 ottobre 1986, con atto notaio Emilia Laurito, repertorio n. 4435, registro società n. 1507, tribunale di Castrovillari, posizione BUSC 2732/224491.

Cosenza, 28 ottobre 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A9711

DECRETO 28 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa mista «C.A.S.T.», in Castrolibero.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa mista «C.A.S.T.», con sede in Castrolibero, costituita in data 10 dicembre 1986, con atto notaio Nicola Micciulli, repertorio n. 36000, registro società n. 5630, tribunale di Cosenza, posizione BUSC 2733/224492.

Cosenza, 28 ottobre 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A9712

DECRETO 28 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «S. Luigi», in Cerisano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «S. Luigi», con sede in Cerisano, costituita in data 30 dicembre 1988, con atto notaio Riccardo Scornajenghi, repertorio n. 2284, registro società n. 6667, tribunale di Cosenza, posizione BUSC 3000/240723.

Cosenza, 28 ottobre 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A9713

DECRETO 10 novembre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cotecno - Coop. a r.l.», in Corciano, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 7 gennaio 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cotecno - Coop. a r.l.», con sede in Corciano (Perugia), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazionenazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cotecno - Coop. a r.l.», con sede in Corciano (Perugia), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Brunelli, in data 10 marzo 1988, repertorio n. 23592, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Mauro Damiani, nato a Foligno (Perugia) il 2 maggio 1954, con studio in Foligno, piazza del Suffragio n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A9825

DECRETO 10 novembre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.S.A. Spoleto» società cooperativa a r.l., in Spoleto, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 30 novembre 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa «C.S.A. Spoleto» società cooperativa a r.l., con sede in Spoleto (Perugia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «C.S.A. Spoleto» società cooperativa a r.l., con sede in Spoleto (Perugia), costituita per rogito notaio dott. Carlo Angelini Rota, in data 7 febbraio 1987, repertorio n. 72785, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Federico Vergani, nato a Milano il 9 luglio 1966 e residente a Terni in via Croce del Sud, 39 ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A9826

DECRETO 10 novembre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di trasporti Trans '91 - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 19 giugno 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di trasporti Trans '91 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di trasporti Trans '91 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott.ssa Alfonsina Capalbo in data 14 gennaio 1991, repertorio n. 13140, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Luca Maria Blasi, nato a Roma il 18 aprile 1960 ed ivi residente in via Treviso, 31, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A9827

DECRETO 10 novembre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa mista «Co.N.Fi. - Consorzio nazionale finanziamenti alle cooperative a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 30 marzo 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa mista «Co.N.Fi. - Consorzio nazionale finanziamenti alle cooperative a r.l.», con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa mista «Co.N.Fi. - Consorzio nazionale finanziamenti alle cooperative a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Raffaele Golia, in data 27 ottobre 1986, rep. n. 24193, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Francesco Antonio Caputo nato a Cosenza il 27 luglio 1964 con studio in Roma, via Iberia 60, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A9828

DECRETO 18 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Edilnova rovellese - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Rovello Porro.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COMO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 30 novembre 1996, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992, in quanto non ha depositato nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due esercizi e non ha patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992 e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società «Edilnova rovellese - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Rovello Porro, costituita per rogito del notaio Fernando Bellini in data 25 maggio 1993, repertorio n. 40055, reg. soc. n. 29537, tribunale di Como, B.U.S.C. n. 2464/263692.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Como, 18 novembre 1997

Il direttore reggente: PIANESE

97A9773

DECRETO 18 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Residenza Magnolia - Società cooperativa a r.l.», in Campione d'Italia.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COMO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 30 marzo 1993, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992, in quanto non ha depositato nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due esercizi e non ha patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992 e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società «La Residenza Magnolia - Società cooperativa a r.l.», con sede in Campione d'Italia, costituita per rogito del notaio Cesare Quagliarini in data 18 novembre 1986, repertorio n. 26285, reg. soc. n. 20922, tribunale di Como, B.U.S.C. n. 2179/225502.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Como, 18 novembre 1997

Il direttore reggente: PIANESE

97A9774

DECRETO 18 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cooperativa di abitazione Serena» a r.l., in Como.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COMO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 30 novembre 1996, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992, in quanto non ha depositato nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due esercizi e non ha patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992 e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società «Cooperativa di abitazione Serena» a r.l., con sede in Como, costituita per rogito del notaio Corrado Giannotti in data 19 febbraio 1970, repertorio 109687, reg. soc. n. 7253, tribunale di Como, B.U.S.C. n. 1079/100488.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Como, 18 novembre 1997

Il direttore reggente: PIANESE

97A9775

DECRETO 18 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Tuttorologi», in Alessandria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ALESSANDRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precedente articolo 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, in data 8 ottobre 1997;

Decreta:

La cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissari liquidatori:

società cooperativa «Tuttorologi», con sede in Alessandria, Spalto Gamondio n. 1, costituita con rogito notar Vittorio Morandi, in data 10 giugno 1995, rep. n. 37727/8847, tribunale di Alessandria - BUSC n. 1560/271807.

Alessandria, 18 novembre 1997

Il direttore: FERSINI

97A9809

DECRETO 19 novembre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Nuova cooperativa calzaturieri Fusignano - Soc. coop. a r.l. Nuova C.C.F.», Società cooperativa di produzione lavoro, in Fusignano, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 4 settembre 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione lavoro «Nuova cooperativa calzaturieri Fusignano - Soc. coop. a r.l. Nuova C.C.F.», con sede nel comune di Fusignano (Ravenna) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Nuova cooperativa calzaturieri Fusignano - Soc. coop. a r.l. Nuova C.C.F.», con sede nel comune di Fusignano (Ravenna), costituita per rogito notaio dott. Giancarlo Pasi di Ravenna in data 18 maggio 1989 rep. n. 91069, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Antonio Arceri, nato a Ravenna il 1° luglio 1936, con studio in via De Gasperi, n. 19, Ravenna ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A9829

DECRETO 19 novembre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Le Jare - Società cooperativa a r.l.», in Massa, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 10 luglio 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa «Le Jare - Società cooperativa a r.l.», con sede in Massa, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Le Jare - Società cooperativa a r.l.», con sede in Massa, costituita per rogito notaio dott. Dario Dalle Luche in data 11 febbraio 1987,

posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Luigi Marco Zoppi, nato il 19 giugno 1962 a Massa ed ivi residente con studio in via Palestro, 21/B, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A9830

DECRETO 19 novembre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Agrivelino - Società cooperativa a r.l.», in Rieti, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 10 ottobre 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «Agrivelino - Società cooperativa a r.l.», con sede in Rieti, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Agrivelino - Società cooperativa a r.l.», con sede in Rieti, costituita per rogito notaio dott. Guido Tomazzoli in data 3 maggio 1988, rep. n. 45, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Erminio De Santis, nato a Rieti il 23 gennaio 1970 ed ivi residente in viale della Gioventù, 23, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A9831

DECRETO 19 novembre 1997.

Annullamento del decreto ministeriale 12 aprile 1997 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Centrale del latte delle cooperative metapontine della riforma fondiaria - Società cooperativa a r.l.», in Scanzano Jonico, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1997 con cui è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Centrale del latte delle cooperative metapontine della riforma fondiaria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scanzano Jonico (Matera), con nomina del commissario liquidatore nella persona della dott.ssa Aurora Maria Ruggieri;

Vista la successiva documentazione acquisita agli atti, riguardante il superamento dello stato di insolvenza del predetto sodalizio;

Valutati positivamente le relative prospettive di ripresa produttiva e il connesso rilevante interesse pubblico;

Ritenuta quindi l'opportunità di procedere all'annullamento del predetto decreto ministeriale 12 aprile 1997;

Decreta:

Il decreto ministeriale 12 aprile 1997 con cui la società cooperativa indicata in premessa è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dottoressa Aurora Maria Ruggieri ne è stata nominata commissario liquidatore è annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A9832

DECRETO 20 novembre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa mista «Co.Ge.Co. - Consorzio gestione cooperative - Società cooperativa a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 19 giugno 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa mista Co.Ge.Co. - Consorzio gestione cooperative - Società cooperativa a r.l. già «Consorzio CISCO - Società cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa mista Co.Ge.Co. - Consorzio Gestione Cooperative - Società cooperativa a r.l. già «Consorzio CISCO - Società cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Claudio Cerini il 19 giugno 1986, repertorio n. 63701, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Gianfranco Secchi, nato a Varese il 7 ottobre 1934, con studio in Milano presso lo studio associato Secchi, via Meravigli, 18, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A9833

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 1° ottobre 1997.

Sospensione dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi in Lazio e Campania.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 72, concernente il fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Avuto riguardo alla crisi della risorsa molluschi bivalvi nelle acque antistanti i compartimenti marittimi del Tirreno, crisi che si protrae da circa un anno;

Considerata la necessità di emanare misure tecniche di conservazione della risorsa e disposizioni idonee a consentire alle imprese di pesca interessate di fronteggiare la situazione economica particolarmente sfavorevole;

Vista la relazione intermedia, prodotta dall'operatore scientifico incaricato di valutare la consistenza della risorsa e di studiare le cause della situazione di crisi di essa, determinatasi nel Tirreno;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1997, recante disposizioni sull'applicazione del fondo di solidarietà della pesca nel mar Tirreno per la pesca dei molluschi bivalvi con le draghe idrauliche;

Sentito il sottocomitato per la gestione dei molluschi bivalvi che, nella riunione del 30 settembre 1997, ha espresso parere favorevole all'unanimità;

Decreta:

Art. 1.

1. Le unità iscritte nei compartimenti marittimi di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1997, esercitanti la pesca dei molluschi bivalvi con attrezzo rastrello da natante, sono obbligate a sospendere l'attività di pesca dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997 per i compartimenti marittimi della Campania e possono sospenderla nel medesimo periodo per i compartimenti marittimi del Lazio.

2. In dipendenza della sospensione di cui al comma 1 è corrisposto alle imprese delle unità interessate un contributo a fondo perduto, per tre mesi, nella misura di un milione al mese.

Art. 2.

1. Al fine di conseguire la concessione del contributo di cui all'art. 1 l'istanza, corredata dalla documentazione di cui all'allegato *A* al presente decreto, è presentata a cura dell'armatore al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il pagamento in unica soluzione del contributo previsto dall'art. 1 è disposto con decreto del Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

1. I titolari delle unità di cui all'art. 1 possono continuare ad esercitare l'attività di pesca con gli altri attrezzi cui siano autorizzati.

Ai fini di cui al comma 1 i medesimi titolari, che non hanno diritto ad alcun contributo a fondo perduto, richiedono all'ufficio marittimo del luogo di iscrizione della nave la sospensione dell'abilitazione alla pesca dei molluschi bivalvi con rastrello da natante per il periodo di cui al comma 1.

Art. 4.

In dipendenza della crisi degli stocks di molluschi bivalvi nei compartimenti marittimi di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1997 è fatto divieto, ai pescatori sportivi, di utilizzare il rastrello a mano per la cattura dei molluschi bivalvi nel periodo previsto dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 5.

La violazione delle disposizioni di cui al presente decreto sarà perseguita ai sensi delle leggi vigenti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 358

ALLEGATO *A*

Al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura - Viale dell'Arte, 16 - 00144 ROMA

La sottoscritta ditta ....
con sede in .... via ....
codice fiscale .... partita IVA (ove posseduta) .... ,
armatrice della M/b .... iscritta nei registri NN.MM.GG.
di .... al n. .... avente
TSL .... ed HP ...., chiede la corresponsione del contributo a fondo perduto a causa dell'eccezionale avversità ecologica dichiarata con decreto del Ministro per le politiche agricole.

All'uopo allega:

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante l'iscrizione nel registro delle imprese di pesca e l'inesistenza delle cause ostative alla concessione di contributi previsti dalla normativa antimafia;

copia della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria dell'unità, in corso di validità.

Data, ...

Firma autenticata

....

97A9810

DECRETO 22 novembre 1997.

Rettifica al decreto dirigenziale 8 settembre 1997 di riconoscimento del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con riferimento alla sottozona «Montespertoli».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante nuova disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale 8 gennaio 1996 con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita di cui sopra;

Visto il decreto dirigenziale 5 agosto 1996 contenente modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti» ed approvazione dei disciplinari di produzione relativi alla denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e «Chianti classico»;

Visto il decreto dirigenziale 8 settembre 1997 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti» con riferimento alla sottozona «Montespertoli» ed è stato modificato il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti»;

Vista la richiesta avanzata dagli interessati intesa ad apportare alcune modifiche di carattere formale al disciplinare di produzione dei vini di che trattasi annesso al decreto dirigenziale sopra citato;

Considerato che sussistono i presupposti per l'accoglimento della richiesta suddetta in quanto le modifiche proposte sono dovute ad errori di trascrizione del testo del disciplinare di produzione in questione;

Ritenuto pertanto necessario procedere ad apportare le rettifiche e le integrazioni a cui si fa riferimento;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento di denominazioni di origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute o modificate ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

La parola «mediante» risultante nel penultimo rigo del comma 5 dell'art. 2 del decreto dirigenziale 8 settembre 1997 di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con riferimento alla sottozona «Montespertoli» è sostituita dalla parola «mediamente».

Art. 2.

Il testo del comma 1 dell'art. 8 del sopra citato decreto dirigenziale è parzialmente modificato come appresso:

«... *(Omissis)* ... e 12% per i vini «Chianti» con i riferimenti alle sottozone «Rufina», «Montespertoli» e «Colli Fiorentini» ... *(Omissis)*.

Art. 3.

Il testo del comma 1 dell'art. 9 del sopra citato decreto dirigenziale è parzialmente modificato come appresso:

«Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" *(Omissis)* ...».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1997

Il dirigente: ADINOLFI

97A9776

DECRETO 26 novembre 1997.

Rettifica al decreto dirigenziale 3 ottobre 1997 contenente integrazioni ai disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie», «Vallagarina», «Veneto» prodotti nel territorio delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia e nella provincia autonoma di Trento.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i pareri espressi dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e le proposte di integrazione ai disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie», «Vallagarina» e «Veneto» prodotti nel territorio delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia e nella provincia autonoma di Trento, formulate dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 30 settembre 1997;

Visto il proprio decreto 3 ottobre 1997 contenente integrazioni ai disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie», «Vallagarina» e «Veneto» prodotti nel territorio delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia e nella provincia autonoma di Trento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16 ottobre 1997;

Rilevato che per mero errore materiale all'art. 3 del predetto decreto dirigenziale è stato omesso il testo riportato nella proposta di integrazione dell'annesso G

- Disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vallagarina» concernente l'art. 5 del predetto disciplinare di produzione;

Ritenuto di doversi provvedere alla rettifica del proprio decreto 3 ottobre 1997 in conformità della proposta sopra indicata pubblicata nella citata *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16 ottobre 1997;

Considerato che l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari di produzione si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Articolo unico

In calce all'art. 3 del decreto dirigenziale 3 ottobre 1997 contenente integrazioni ai disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie», «Vallagarina» e «Veneto» prodotti nel territorio delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia e nella provincia autonoma di Trento, è aggiunto il seguente comma:

«5. Al primo comma dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Vallagarina" è aggiunto il seguente paragrafo:

Fermo restando che i vini ad indicazione geografica tipica "Vallagarina" designati con il nome del vitigno devono provenire per almeno l'85% dalle uve dello stesso vitigno e da vigneti iscritti agli elenchi delle vigne con la specificazione della medesima varietà, è consentito effettuare la tradizionale pratica della correzione con uve, mosti o vini provenienti da vigneti anche non iscritti nell'elenco delle vigne relativo al vino da correggere.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 1997

Il dirigente: ADINOLFI

97A9777

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 1° dicembre 1997.

Istruzioni concernenti la classificazione nel bilancio di esercizio dei rischi relativi alle assicurazioni dei rami danni. (Provvedimento n. 734).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto, in particolare, il punto *A)* della tabella allegata al suddetto decreto n. 175/1995 recante la classificazione dei rischi per ramo di attività;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera *a)* del suddetto decreto n. 173/1997 che attribuisce all'ISVAP il potere di emanare istruzioni di carattere esplicativo ed applicativo di quanto disciplinato nel decreto stesso;

Visti, inoltre, gli allegati 19 e 25 della nota integrativa di cui all'allegato III al menzionato decreto legislativo n. 173/1997 recanti rispettivamente le informazioni di sintesi concernenti il conto tecnico dei rami danni — lavoro italiano e lavoro estero ed il prospetto di sintesi per le assicurazioni danni dei conti tecnici per singolo ramo — portafoglio italiano;

Rilevato che con l'entrata in vigore delle disposizioni sul bilancio di esercizio di cui al decreto legislativo n. 173/1997, prevista a decorrere dal 1° gennaio 1998, le imprese e le sedi secondarie indicate all'art. 1 del decreto medesimo sono tenute ad utilizzare la classificazione dei rischi per i rami danni di attività di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, ai fini del bilancio di esercizio e della modulistica di vigilanza da allegare al bilancio stesso;

Ritenuta la necessità di impartire istruzioni di carattere esplicativo e applicativo al fine di assicurare la corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni relative alla classificazione dei rischi per i rami danni di attività e regolare la fase di transizione al nuovo regime normativo;

Dispone:

Art. 1.

1. La classificazione dei rischi per ramo di attività di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, ai fini dell'imputazione dei premi lordi contabilizzati e delle altre operazioni connesse e/o conseguenti nel bilancio di esercizio e nella modulistica di vigilanza da allegare al bilancio stesso, si applica alle imprese ed alle sedi secondarie indicate all'art. 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa successivamente alla data del 31 dicembre 1997.

2. Ai fini di cui al comma 1, le quote del premio e delle altre operazioni connesse e/o conseguenti relative alle diverse garanzie previste nei contratti di assicurazione stipulati dalle suddette imprese e sedi secondarie sono imputate nel bilancio mediante attribuzione diretta ai singoli rami effettuata in base ai parametri di costruzione tariffaria utilizzati.

Art. 2.

1. La classificazione dei rischi per ramo di attività di cui all'art. 1, comma 1, ai fini dell'imputazione dei premi lordi contabilizzati e delle altre operazioni connesse e/o conseguenti nel bilancio di esercizio e nella modulistica di vigilanza da allegare al bilancio stesso, si applica alle imprese ed alle sedi secondarie in attività alla data del 1° gennaio 1998 secondo le modalità di cui al comma seguente.

2. Per i contratti di assicurazione in corso alla data del 1° gennaio 1998 o stipulati a partire dalla data medesima e fino al 31 dicembre 2000 la riclassificazione nei nuovi rami di bilancio è effettuata secondo lo schema contenuto nella tabella di raccordo allegata al presente provvedimento e in base ai seguenti criteri:

a) le quote di premio e delle altre operazioni connesse e/o conseguenti relative alle diverse garanzie previste nel contratto sono imputate nel bilancio mediante attribuzione diretta ai nuovi rami effettuata in base ai parametri di costruzione tariffaria utilizzati. Qualora per taluni rami non risulti possibile o sia particolarmente onerosa l'imputazione con il metodo dell'attribuzione diretta, è consentito procedere alla riclassificazione nei nuovi rami secondo percentuali di riparto, tenendo comunque conto nella ripartizione del peso di ciascuna garanzia nell'ambito delle diverse tipologie o dei diversi gruppi omogenei dei contratti, ragionevolmente attribuibile sulla base dei parametri di costruzione tariffaria utilizzati;

b) la riserva premi costituita al 31 dicembre 1997 è riclassificata nei nuovi rami in base ai criteri di cui alla lettera *a)*;

c) i sinistri denunciati a partire dal 1° gennaio 1998 sono attribuiti direttamente ai nuovi rami mediante individuazione delle singole garanzie colpite;

d) i sinistri a riserva al 31 dicembre 1997 sono attribuiti ai nuovi rami riclassificando direttamente le garanzie colpite, secondo i criteri di cui alla lettera *c)*. Tuttavia per i rami che secondo la precedente classificazione erano codificati come «3. Auto rischi diversi» e «8. Incendio», qualora non risulti possibile o sia particolarmente onerosa l'imputazione con il metodo dell'attribuzione diretta, è consentito attribuire i relativi sinistri al ramo che, in base alla nuova classificazione, può essere motivatamente ritenuto come «ramo principale» avuto particolare riguardo alla prevalenza del relativo importo di riserva.

3. I parametri di riclassificazione su base percentuale di riparto di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma precedente e quelli su base «ramo principale» di cui alla lettera *d)* del medesimo comma, adottati a partire dal 1° gennaio 1998, non sono modificabili negli esercizi successivi, salvo il caso in cui l'impresa intenda procedere con il metodo dell'attribuzione diretta ai nuovi rami prima del 31 dicembre 2000.

Art. 3.

1. Per i contratti di assicurazione stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2001 le imprese e sedi secondarie di cui all'art. 2, comma 1, sono tenute ad imputare nel bilancio le quote di premio e delle altre operazioni connesse e/o conseguenti relative alle diverse garanzie previste nei contratti esclusivamente mediante attribuzione diretta ai nuovi rami effettuata in base ai parametri di costruzione tariffaria utilizzati.

2. Per i soli contratti di assicurazione di cui all'art. 2, comma 2, in corso al 1° gennaio 2001, è consentito, ai fini dell'imputazione in bilancio, continuare ad utilizzare i parametri di riclassificazione su base percentuale di riparto di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo art. 2, comma 2, fino alla scadenza naturale del contratto.

3. L'utilizzo dei parametri di riclassificazione su base «ramo principale» di cui alla lettera *d)* dell'art. 2, comma 2, è consentito sino alla completa definizione dei sinistri.

4. In allegato ai bilanci degli esercizi 1998 e successivi è trasmessa all'ISVAP una dettagliata nota tecnica riportante per singolo ramo l'illustrazione dei criteri di riclassificazione seguiti per le fattispecie di cui all'art. 2, con indicazione delle ripartizioni operate per l'importo dei premi e delle altre operazioni connesse e/o conseguenti. In nota integrativa è fornita illustrazione delle modalità e dei criteri seguiti nella riclassificazione dei singoli rami.

Art. 4.

1. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1997

Il presidente: MANGHETTI

TABELLA DI RACCORDO RAMI DI BILANCIO ANTE E POST D LGS 26 maggio 1997 n 173

VECCHI RAMI	RISCHI COMPRESI NEI VECCHI RAMI	ATTRIBUZIONE AI NUOVI RAMI
1. Infortuni	*a) Infortuni*	**1. Infortuni**
2. Malattia	*a) Malattia*	**2. Malattia**
3. Auto Rischi Diversi	*a) Corpi di veicoli terrestri*	**3. Corpi di veicoli terrestri**
	b) Perdite pecuniarie di vario genere (limitatamente ai rischi già compresi nel ramo auto rischi diversi)	**16. Perdite pecuniarie di vario genere**
5. Aeronautica	*a) Corpi di veicoli aerei*	**5. Corpi di veicoli aerei**
	b) Merci trasportate (limitatamente alle merci trasportate per via aerea)	**7. Merci trasportate**
	c) R.C.Aeromobili	**11. R.C.Aeromobili**
6. Trasporti	*a) Corpi di veicoli ferroviari*	**4. Corpi di veicoli ferroviari**
	b) Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali	**6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali**
	c) Merci trasportate (con qualunque mezzo di trasporto diverso da quello aereo)	**7. Merci trasportate**
	d) R.C.Autoveicoli terrestri (limitatamente alla responsabilità del vettore)	**10. R.C. Autoveicoli terrestri**
	e) R.C. Veicoli marittimi, lacustri e fluviali	**12. R.C. Veicoli marittimi, lacustri e fluviali**

VECCHI RAMI	RISCHI COMPRESI NEI VECCHI RAMI	ATTRIBUZIONE AI NUOVI RAMI
8. Incendio	*a) Incendio ed elementi naturali) (con esclusione del rischio energia nucleare)*	**8. Incendio ed elementi naturali**
	b) Altri danni ai beni (con esclusione delle garanzie rientranti nei rami bestiame, cristalli, vetri, films, furti, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio)	**9. Altri danni ai beni**
	c) Perdite pecuniarie di vario genere (con esclusione delle garanzie rientranti nei rami auto rischi diversi e danni acqua, pioggia, rischi impiego)	**16. Perdite pecuniarie di vario genere**
9. Altri danni ai beni	*a) Altri danni ai beni*	**9. Altri danni ai beni**
10. R.C.Auto obbligatoria	*a) R.C.Auto obbligatoria*	**10. R.C.Autoveicoli terrestri**
13. R.C.Diversi	*a) R.C.Generale (con esclusione del rischio energia nucleare)*	**13. R.C.Generale**
14. Credito	*a) Credito*	**14. Credito**
15. Cauzioni	*a) Cauzione*	**15. Cauzione**
16. Perdite pecuniarie di vario genere	*a) Perdite pecuniarie di vario genere*	**16. Perdite pecuniarie di vario genere**

VECCHI RAMI	RISCHI COMPRESI NEI VECCHI RAMI	ATTRIBUZIONE AI NUOVI RAMI
17. Tutela Giudiziaria	*a) Tutela Giudiziaria*	**17. Tutela Giudiziaria**
18. Furto	*a) Furto*	**9. Altri danni ai beni**
19. Grandine	*a) Grandine*	**9. Altri danni ai beni**
20. R.C.Natanti obbligatoria	*a) R.C.Natanti obbligatoria*	**12. R.C. Veicoli marittimi, lacustri e fluviali**
21. Rischi Atomici	*a) Incendio ed elementi naturali (limitatamente al rischio energia nucleare)*	**8. Incendio ed elementi naturali**
	b) R.C.Generale (limitatamente al rischio energia nucleare)	**13. R.C.Generale**
22. Assistenza	*a) Assistenza*	**18. Assistenza**

97A9811

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, recante: «Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127», corredato delle relative note. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 269 del 18 novembre 1997).

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Capo I

SEMPLIFICAZIONE DEL CONCORSO PER UDITORE GIUDIZIARIO

Art. 1.

Concorso per uditore giudiziario

1. L'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Art. 123 *(Concorso per uditore giudiziario)*. — *1.* La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame.

2. L'esame consiste:

a) nella prova preliminare, disciplinata dall'articolo 123-*bis*, per i candidati che non sono in possesso del diploma di specializzazione di cui all'articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

b) in una prova scritta su ciascuna delle materie indicate nell'articolo 123-*bis;*

c) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate nell'articolo 123-*ter.*».

Art. 2.

Prova preliminare

1. Dopo l'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

«Art. 123-*bis (Prova preliminare)*. — *1.* La prova preliminare è diretta ad accertare il possesso dei requisiti culturali, ed è realizzata con l'ausilio di sistemi informatizzati.

2. La prova preliminare ha luogo in sedi decentrate anche per gruppi di candidati divisi per lettera da individuarsi, per ogni concorso, con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Essa verte sulle materie oggetto della prova scritta del concorso e consiste in una serie di domande, formulate ed assegnate con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 123-*quinques*, alle quali il candidato risponde scegliendo una delle risposte prefissate. Le domande sono predisposte con esclusivo riguardo ai testi normativi, escluso ogni riferimento ad argomenti ed orientamenti giurisprudenziali e dottrinali. Ad ogni candidato è assegnato un ugual numero di domande.

3. La graduatoria è formata avvalendosi di strumenti informatici sulla base del punteggio assegnato alle risposte.

4. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo che risulta ammesso ai sensi del comma 3. Della ammissione alla prova scritta è data notizia secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

5. Sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi alla prova scritta, oltre i limiti di cui al comma 4:

a) i magistrati militari, amministrativi e contabili;

b) i procuratori e gli avvocati dello Stato;

c) coloro che hanno conseguito la idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza;

d) coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali, benché iscritti al corso di laurea in giurisprudenza prima dell'anno accademico 1998/1999.

6. Il mancato superamento della prova preliminare non dà luogo ad inidoneità ai fini di cui all'articolo 126, primo comma.».

Art. 3.

Prove concorsuali

1. Dopo l'articolo 123-*bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto con l'articolo 2 del presente decreto legislativo, è inserito il seguente:

«Art. 123-*ter (Prove concorsuali)*. — *1.* La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:

a) diritto civile;

b) diritto penale;

c) diritto amministrativo.

2. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

b) procedura civile;

c) diritto penale;

d) procedura penale;

e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

f) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

g) diritto comunitario;

h) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica.

3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di 6/10 in ciascuna materia della prova orale e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a novantotto punti. Non sono ammesse frazioni di punto.».

Art. 4.

Commissione permanente per la tenuta dell'archivio dei quesiti della prova preliminare

1. Dopo l'articolo 123-*ter* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 3 del presente decreto legislativo, è inserito il seguente:

«Art. 123-*quater (Commissione permanente per la tenuta dell'archivio dei quesiti della prova preliminare)*. — *1.* Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita la commissione permanente per la creazione e l'aggiornamento dell'archivio informatico delle domande per la prova preliminare.

2. La commissione è nominata dal Ministro di grazia e giustizia ed è composta da cinque magistrati, anche cessati dal servizio, di cui tre, tra i quali il presidente, designati dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione si avvale delle strutture del centro elettronico di documentazione presso la Corte di cassazione.

3. La commissione dura in carica tre anni. La nomina dei singoli componenti è rinnovabile per un periodo di eguale durata.

4. Su proposta del presidente, nella fase della creazione dell'archivio, la commissione può essere integrata con membri aggregati fino ad un massimo di cinquanta, scelti tra magistrati e docenti universitari dal Ministro e dal Consiglio superiore della magistratura secondo la proporzione di cui al comma 2.

5. All'atto della nomina i componenti, anche aggregati, seguono un corso di specializzazione in docimologia e tecnica del test della durata di quindici giorni la cui organizzazione è demandata al Consiglio superiore della magistratura, di intesa con il Ministro di grazia e giustizia. Nei successivi sei mesi, con cadenza mensile, sono organizzati corsi di approfondimento della durata di tre giorni.».

Art. 5.

Regolamento per lo svolgimento della prova preliminare

1. Dopo l'articolo 123-*quater* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 4 del presente decreto legislativo, è inserito il seguente:

«Art. 123-*quinquies (Regolamento per lo svolgimento della prova preliminare)*. — *1.* Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono determinati le caratteristiche ed il contenuto dell'archivio delle domande della prova preliminare, i metodi per l'assegnazione delle domande ai candidati, il conferimento dei punteggi e le modalità di formazione della graduatoria, le caratteristiche dei sistemi informativi e dei relativi elaborati e quant'altro attiene all'esecuzione della prova preliminare ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio.

2. Il parere del Consiglio superiore della magistratura è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il Ministro di grazia giustizia adotta, comunque, il regolamento di cui al comma 1.

3. Nell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, il Ministro di grazia e giustizia si attiene ai seguenti criteri:

a) predisposizione dell'archivio in modo da fornire i quesiti per tutti i concorsi da espletare;

b) inserimento nell'archivio di quesiti classificati in base a diversi livelli di difficoltà, al fine di consentire la effettuazione contemporanea di test diversi ai candidati; nelle materie codificate i quesiti devono concernere argomenti riferentisi a tutti i libri dei codici;

c) aggiornamento costante dell'archivio;

d) previsione che l'archivio domande sia pubblico;

e) previsione che il sistema della prova preliminare, le caratteristiche delle apparecchiature da utilizzare eventualmente per detta prova e le modalità di utilizzazione siano adeguatamente pubblicizzate;

f) assegnazione dei quesiti in modo che essi risultino diversi per ogni candidato nell'ambito di ciascuno gruppo per il quale la prova si svolga congiuntamente;

g) estrazione automatizzata dei quesiti da sottoporre a ciascun candidato, in modo da assicurare la parità di trattamento tra i candidati, sia per il numero dei quesiti, sia per le materie sulle quali essi vertono sia per il grado di difficoltà per ciascuna materia;

h) previsione del numero delle domande da assegnare, della loro ripartizione per materia e del tempo massimo entro il quale le risposte devono essere date;

i) previsione che, nell'attribuzione dei punteggi, le risposte siano valutate in modo differente a seconda della difficoltà del quesito;

l) determinazione dei meccanismi automatizzati e relativa gestione per l'espletamento della prova di preselezione.».

Art. 6.

Requisiti per la ammissione al concorso

1. Il primo comma dell'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dai seguenti:

«Al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza in possesso, relativamente agli iscritti al relativo corso di laurea a decorrere dall'anno accademico 1998/1999, del diploma di specializzazione rilasciato da una delle scuole di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che, alla data della pubblicazione del bando di concorso, risultino di età

non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste dall'articolo 8 del presente ordinamento ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le disposizioni attuative della programmazione universitaria e del diritto allo studio, assicura l'uniforme distribuzione sul territorio nazionale delle scuole di cui al primo comma e la previsione di adeguati sostegni economici agli iscritti capaci, meritevoli e privi di mezzi.

Se le domande di partecipazione al concorso presentate dai candidati di cui al secondo comma sono inferiori a cinque volte il numero dei posti per i quali il concorso è bandito, sono altresì ammessi, previo superamento della prova preliminare di cui all'articolo 123-*bis* ed in misura pari al numero necessario per raggiungere il rapporto anzidetto, anche i candidati in possesso della sola laurea in giurisprudenza.».

2. Il quinto comma dell'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte non risultano di condotta incensurabile ed i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale. Qualora non si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.».

Art. 7.

Indizione del concorso

1. L'articolo 125 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 novembre 1978, n. 746, è sostituito dal seguente:

«Art. 125 *(Indizione del concorso)*. — *1.* Salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 3 febbraio 1949, n. 26, il concorso ha luogo in Roma, di regola una volta l'anno, in relazione ai posti vacanti nell'organico della magistratura.

2. Nella determinazione dei posti da mettere al concorso può tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si renderanno vacanti entro l'anno in cui è indetto il concorso e nei cinque anni successivi, aumentati del trentacinque per cento.

3. Il concorso è bandito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il numero dei posti, il luogo ed il giorno di svolgimento della prova preliminare e della prova scritta.».

Art. 8.

Presentazione della domanda

1. Dopo l'articolo 125 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto il seguente:

«Art. 125-*bis (Presentazione della domanda)*. — *1.* La domanda di partecipazione al concorso per uditore giudiziario, indirizzata al Consiglio superiore della magistratura, è presentata o spedita, a mezzo raccomandata, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione del decreto di indizione nella *Gazzetta Ufficiale*, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato è residente.

2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande non rispettano il termine di cui al comma 1.

3. I candidati aventi dimora fuori del territorio dello Stato possono presentare la domanda alla autorità consolare competente o al procuratore della Repubblica di Roma.».

Art. 9.

Commissione esaminatrice

1. Dopo l'articolo 125-*bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserito dall'articolo 1 del presente decreto legislativo, è aggiunto il seguente:

«Art. 125-*ter (Commissione esaminatrice)*. — *1.* La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed è composta da un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità, che la presiede, da un magistrato di qualifica non inferiore a quella di dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di vicepresidente, da quindici magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, nonché da otto docenti universitari. Non può essere nominato componente che ha fatto parte della commissione esaminatrice in uno dei due concorsi precedentemente banditi.

2. Il presidente della commissione e gli altri componenti appartenenti alla magistratura possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di tre anni, che, all'atto della nomina, non hanno superato i settantatre anni di età e che, all'atto della cessazione dal servizio, rivestivano la qualifica richiesta per la nomina.

3. Il presidente della commissione può essere sostituito dal vice presidente o dal più anziano dei magistrati presenti.

4. La commissione, anche se divisa in sottocommissioni, svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di nove componenti, compreso il presidente, tra i quali almeno un docente universitario.

5. Possono far parte della commissione esaminatrice esclusivamente quei magistrati che hanno prestato il loro consenso all'esonero totale dall'esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

6. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto per tutta la durata della procedura concorsuale.

7. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti stabilito dal comma 1, il Consiglio superiore della magistratura nomina componenti della commissione magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

8. Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da funzionari amministrativi di qualifica funzionale non inferiore alla ottava e sono coordinate da un magistrato addetto al Ministero di grazia e giustizia.».

Art. 10.

Lavori della commissione

1. Dopo l'articolo 125-*ter* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserito dall'articolo 6 del presente decreto legislativo, è aggiunto il seguente:

«Art. 125-*quater (Lavori della commissione)*. — *1.* La commissione esammatrice, durante la valutazione degli elaborati scritti e durante le prove orali, articola i propri lavori in ragione di dieci sedute alla settimana, delle quali cinque antimeridiane e cinque pomeridiane, salvo assoluta impossibilità della commissione stessa.

2. I componenti della commissione esaminatrice fruiscono del congedo ordinario nel periodo compreso tra la pubblicazione dei risultati delle prove scritte e l'inizio delle prove orali. L'eventuale residuo periodo di congedo ordinario può essere goduto durante lo svolgimento della procedura concorsuale, purché sia assicurata la continuità dei lavori, secondo le modalità stabilite dal comma 1.

3. La mancata partecipazione, anche se giustificata, di un componente a due sedute della commissione, qualora ciò abbia causato il rinvio delle sedute stesse, può costituire motivo per la revoca della nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura.».

Art. 11.

Esclusione dai concorsi

1. Dopo l'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto il seguente:

«Art. 126-*bis (Esclusione dai concorsi)*. — *1.* Il Consiglio superiore della magistratura, sentito l'interessato, può escludere da uno o più successivi concorsi chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, è stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.».

Art. 12.

Titoli di preferenza

1. Il terzo comma dell'articolo 127 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dai seguenti:

«I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parità di punteggio, ai fini della nomina sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale.

Entro cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali del concorso per uditore giudiziario il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di richiedere al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima nel limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso. Il Consiglio superiore della magistratura provvede entro un mese dalla richiesta.

Sono nominati uditori giudiziari, con decreto ministeriale, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso e di quelli aumentati ai sensi del comma che precede.».

Art. 13.

Assunzione dei magistrati per concorso

1. L'articolo 12 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 *(Assunzione dei magistrati per concorso)*. — *1.* La commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario, terminati i lavori, forma la graduatoria che è immediatamente trasmessa per la approvazione al Consiglio superiore della magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia. Il Consiglio superiore della magistratura approva la graduatoria e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro di grazia e giustizia entro dieci giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria è pubblicata senza ritardo nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati entro il successivo termine di trenta giorni, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura.

2. Se il numero degli idonei è superiore a quello dei posti messi a concorso, eventualmente aumentati di un decimo, la graduatoria formata dalla commissione esaminatrice è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia prima della trasmissione al Consiglio superiore della magistratura per la approvazione. Dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Entro lo stesso termine il Ministro di grazia e giustizia può formulare le proprie osservazioni. Nei successivi trenta giorni il Consiglio superiore della magistratura provvede su reclami e sulle osservazioni ed approva la graduatoria, anche modificandola.».

Art. 14.

Sottocommissioni

1. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, sentiti i commissari, può formare tre o più sottocommissioni per materia, ciascuna delle quali è composta da non meno di tre commissari. La sottocommissione è presieduta dal presidente, dal vice presidente o dal commissario più anziano.

2. Si applicano le disposizioni del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

Art. 15.

Informazioni

1. Le autorità alle quali sono trasmesse richieste di informazioni ai sensi dell'articolo 124, comma quinto, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono tenute a fornirle entro trenta giorni.

Capo II

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

Art. 16.

Scuola biennale di specializzazione per le professioni legali

1. Le scuole biennali di specializzazione per le professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. Le scuole biennali di specializzazione per le professioni legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel contesto dell'attuazione della autonomia didattica di cui all'articolo 17, comma 95, della predetta legge, provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio. L'attività didattica per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza è svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attività pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai.

3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle università, sedi di facoltà di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facoltà con insegnamenti giuridici.

4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio.

5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente, tenendo conto, altresì, del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del venti per cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di cui al comma 1, e delle condizioni di ricettività delle scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esame. La composizione della commissione esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed i criteri oggettivi di valutazione delle prove, è definita nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il predetto decreto assicura la presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati, avvocati e notai.

6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del *curriculum* degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti.

7. Il rilascio del diploma di specializzazione è subordinato alla certificazione della regolare frequenza dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al superamento delle prove finali di esame.

8. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è emanato sentito il Consiglio superiore della magistratura.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

Norme transitorie e finali

1. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 123-*bis*, a decorrere dal settimo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il numero dei candidati che possono conseguire l'ammissione alla prova scritta del concorso per uditore giudiziario all'esito della prova preliminare è progressivamente ridotto del dieci per cento l'anno fino a raggiungere un numero pari a due volte quello dei posti messi a concorso.

2. Le disposizioni di cui al capo I, fatta eccezione per gli articoli 12, 13 e 15, non si applicano ai concorsi per uditore giudiziario già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Nei novanta giorni successivi al suo insediamento la commissione prevista dall'articolo 123-*quater* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, provvede alla creazione di un archivio provvisorio delle domande, utilizzando archivi di domande già predisposti per l'accesso ad altri concorsi, anche se aventi ad oggetto una sola delle materie della prova scritta, eventualmente modi-ficandole per adattarle ai criteri previsti dall'articolo 123-*bis*, comma 2.

4. Se alla data di adozione del decreto ministeriale con il quale è bandito il concorso per uditore giudiziario, successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuto il decreto ministeriale di cui all'articolo 19, che attesta la avvenuta formazione della banca dati, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura, può essere disposto che la prova preliminare sia effettuata utilizzando l'archivio provvisorio di cui al comma 3.

5. Alla prova preliminare di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 123-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché quelle del regolamento per lo svolgimento della prova preliminare.

Art. 18.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le norme incompatibili con il presente decreto legislativo ed in particolare:

a) l'articolo 1 della legge 17 novembre 1978, n. 746;

b) la legge 4 febbraio 1985, n. 11;

c) l'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 32;

d) gli articoli 1 e 2 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860;

e) l'articolo 12, comma secondo, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617;

f) l'articolo 4, primo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

Art. 19.

Termini per adozione di provvedimenti

1. La commissione di cui all'articolo 123-*quater* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è nominata entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. Il regolamento di cui all'articolo 123-*quinquies* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. L'archivio delle domande è approntato entro i duecentoquaranta giorni successivi. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, l'archivio delle domande diviene utilizzabile per il concorso per uditore giudiziario.

Art. 20.

Norme applicabili al concorso per uditore giudiziario riservato alla provincia autonoma di Bolzano

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti, al concorso per uditore giudiziario riservato per la provincia autonoma di Bolzano, non si applicano i seguenti articoli: 123, comma 1, lettera *a)*, 123-*bis*, 123-*quater*, 123-*quinquies*, 124, commi primo, secondo e terzo, 125, 125-*ter* e 125-*quater* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché l'articolo 17 del presente decreto legislativo.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 6:

— Il testo vigente dell'art. 124 dell'ordinamento giudiziario, approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dal presente decreto è il seguente:

«Art. 124. — *Al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza in possesso, relativamente agli iscritti al relativo corso di laurea a decorrere dall'anno accademico 1998/1999, del diploma di specializzazione rilasciato da una delle scuole di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che, alla data della pubblicazione del bando di concorso, risultino di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste dall'art. 8 del presente ordinamento ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.*

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le disposizioni attuative della programmazione universitaria e del diritto allo studio, assicura l'uniforme distribuzione sul territorio nazionale delle scuole di cui al primo comma e la previsione di adeguati sostegni economici agli iscritti capaci, meritevoli e privi di mezzi.

Se le domande di partecipazione al concorso presentate dai candidati di cui al secondo comma sono inferiori a cinque volte il numero dei posti per i quali il concorso è bandito, sono altresì ammessi, previo superamento della prova preliminare di cui all'art. 123-bis ed in misura pari al numero necessario per raggiungere il rapporto anzidetto, anche i candidati in possesso della sola laurea in giurisprudenza.

Il limite di età di cui al primo comma per la partecipazione al concorso è elevato di cinque anni in favore di candidati che abbiano conseguito l'abilitazione alla professione di procuratore legale entro il quarantesimo anno di età.

L'elevamento di cui al secondo comma non si cumula con quelli previsti da altre disposizioni vigenti.

Si applicano le disposizioni vigenti per l'elevamento del limite massimo di età nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse.

Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte non risultano di condotta incensurabile ed i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale. Qualora non si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta».

Nota all'art. 12:

— Il testo vigente dell'art. 127 dell'ordinamento giudiziario, approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 127. — I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati.

In caso di parità di punti si applicano le disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parità di punteggio, ai fini della nomina sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale.

Entro cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali del concorso per uditore giudiziario il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di richiedere al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione

della graduatoria medesima nel limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso. Il Consiglio superiore della magistratura provvede entro un mese dalla richiesta.

Sono nominati uditori giudiziari, con decreto ministeriale, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso e di quelli aumentati ai sensi del comma che precede».

Nota all'art. 13:

— La legge 24 marzo 1958, n. 195, reca: «Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura».

Nota all'art. 14:

— Il R.D. 15 ottobre 1925, n. 1860, reca: «Modificazione al regolamento per il concorso di ammissione in magistratura contenuto nel regio decreto 19 luglio 1924, n. 1218».

Nota all'art. 15:

— Per il testo dell'art. 124, comma quinto, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, v. nota all'art. 6.

Note all'art. 16:

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, recante: «Riforma degli ordinamenti didattici universitari».

«Art. 4 *(Diploma di specializzazione).* — 1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente, alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 462.

2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare nel termine e con le modalità di cui all'art. 3, comma 3, sono definiti la tabella della scuola di specializzazione all'insegnamento di cui al comma 2 del presente articolo, la durata dei corsi da fissare in un periodo non inferiore ad un anno ed i relativi piani di studio. Questi devono comprendere discipline finalizzate alla preparazione professionale con riferimento alle scienze dell'educazione all'approfondimento metodologico e didattico delle aree disciplinari interessate nonché attività di tirocinio didattico obbligatorio. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri di ammissione alla scuola di specializzazione all'insegnamento e le modalità di svolgimento dell'esame finale. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 3, commi 7 e 8.

4. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalità, di concerto altresì con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione di cui al comma 2 che in relazione a specifici profili professionali danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego».

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 95 e 114, della legge 15 maggio 1997, n, 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo).

«Art. 17 *(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).* — 1-94 *(Omissis).*

95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformità a criteri generali definiti nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:

a) la durata, il numero minimo di annualità e i contenuti minimi qualificanti per ciascun corso di cui al presente comma, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari;

b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

96-113 *(Omissis).*

114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati.

115-138 *(Omissis)*».

Note all'art. 18:

— L'art. 1 della legge 17 novembre 1978, n, 746 (Modifiche all'ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni) stabiliva i posti che potevano tenersi conto nella determinazione dei posti da mettere a concorso per la nomina ad uditore giudiziario.

— La legge 4 febbraio 1985, n, 11, recava: «Modifiche dell'art. 1 della legge 17 novembre 1978, n, 746, in materia di concorsi per la nomina ad uditore giudiziario».

— L'art. 1, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 32 (Aumento della dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria), stabiliva i posti che potevano tenersi conto nella determinazione dei posti da mettere a concorso per l'ingresso in magistratura).

— Gli articoli 1 e 2 del R.D. 15 ottobre 1925, n, 1860 (Modificazioni al regolamento per il concorso di ammissione in magistratura contenuto nel regio decreto 19 luglio 1924, n, 1218), disciplinavano rispettivamente le modalità di pubblicità del bando di concorso in magistratura e i documenti da allegare alla domanda di partecipazione.

— L'art. 12, comma secondo, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, come sostituito, da ultimo, dall'art. 1 del D.P.R. 31 maggio 1965, n, 617 (Modifiche all'art. 2 del D.P.R. 7 febbraio 1949, n. 28, che reca modificazioni al regolamento per il concorso in magistratura), disciplinava la possibilità del presidente della commissione di articolare il suo lavoro in sottocommissioni.

— L'art. 4, primo comma, del R.D. 15 ottobre 1925, n. 1860, disciplinava le informazioni da assumere relativamente ai candidati per l'ammissione al concorso.

97A9812

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 27 novembre 1997, n. 267.

Modalità di attuazione dell'iniziativa comunitaria P.M.I. - Sottoprogramma III «Interventi multiregionali FESR - obiettivi 1, 2 e 5b».

Con la presente circolare vengono definite le modalità di accesso alle agevolazioni previste dal Sottoprogramma multiregionale III dell'Iniziativa Comunitaria PMI, decisa dalla Commissione delle Comunità Europee (G.U.C.E., serie C n. 180 del 01/07/1994) e adottata nel quadro di quanto previsto dall'art.11 del Regolamento CEE n. 2082/93 del Consiglio del 20/07/1993. Il Sottoprogramma è attuato secondo quanto previsto dal Programma Operativo PMI, approvato dalla Commissione il 24/06/1996 con decisione C (96) 1333. Con deliberazione dell'08/08/1996 il CIPE ha fissato la quota di spesa pubblica nazionale a cofinanziamento della predetta iniziativa.

Il Sottoprogramma III si articola come segue:

MISURA III.1: Interventi di sostegno della domanda.
Sottomisura C: Interventi di sostegno della domanda di razionalizzazione del sistema distributivo delle PMI tramite l'utilizzo delle reti SAT.

MISURA III.2: Interventi di sostegno dell'offerta.
Sottomisura A: Interventi di sostegno dell'offerta di servizi innovativi per le PMI e per le imprese dell'artigianato di produzione nel campo della qualità, dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica.
Sottomisura C: Interventi di sostegno dell'offerta di servizi a supporto dei processi di internazionalizzazione delle PMI.

MISURA III.3: Reti informative e di assistenza tecnica per l'innalzamento della competitività delle PMI.
Sottomisura A: Reti informative e di assistenza tecnica per il comparto manifatturiero.
Sottomisura B: Reti informative e di assistenza tecnica per il comparto edilizio.

MISURA III.4: Interventi di sostegno ai servizi reali alle PMI e di promozione di reti informative e di assistenza tecnica da realizzare nelle aree degli obiettivi 2 e 5b.

Tutti gli interventi previsti dalle Misure citate, ad esclusione della Misura III.4, riguardano i territori dell'obiettivo 1 (inclusa la regione Abruzzo).

Tenuto conto delle diverse finalità degli interventi, le indicazioni in merito ai soggetti beneficiari, alle spese ammissibili e all'entità dell'agevolazione vengono riportate separatamente per la ***Misura III.1 - Sottomisura C,*** che rappresenta un intervento sul piano della "domanda" di servizi, per la ***Misura III.2 - Sottomisure A e C*** - e la ***Misura III.3 - Sottomisure A e B***, che rappresentano interventi sul piano dell'"offerta" di servizi, e, infine, per la ***Misura III.4*** , che rappresenta una "estensione" di tutti i precedenti interventi alle aree degli obiettivi 2 e/o 5b.

1. Per quanto riguarda gli ***Interventi di sostegno della domanda di razionalizzazione del sistema distributivo delle PMI tramite l'utilizzo delle reti SAT (Misura III. 1 - Sottomisura C),*** si precisa quanto segue.

1.1 Progetti ammissibili e dotazione finanziaria

Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti, a carattere multiregionale, finalizzati alla razionalizzazione del sistema distributivo delle PMI, attraverso l'utilizzo di Sistemi Avanzati di Telecomunicazione (SAT), per ottimizzare i rapporti tra clienti, produttori e fornitori e migliorare gli standards di efficienza gestionale.

Le risorse finanziarie disponibili per le agevolazioni ammontano a 18 miliardi di lire.

1.2 Soggetti promotori e soggetti beneficiari

I progetti sono predisposti e presentati da organismi rappresentativi a livello economico e/o sindacale delle PMI, definiti soggetti promotori, unitamente ai soggetti beneficiari di seguito specificati.

Beneficiari delle agevolazioni sono le PMI che hanno sede legale ed esercitano attività commerciale nei territori dell'obiettivo 1, attraverso le quali il progetto deve essere realizzato. Le PMI devono rispondere alla definizione riportata in appendice.

Qualora, secondo quanto indicato al punto 3, il progetto preveda l'estensione degli interventi alle aree degli obiettivi 2 e/o 5b, possono beneficiare delle agevolazioni anche le PMI aventi sede legale e operanti in dette aree nel limite del 40% delle PMI complessivamente coinvolte nella realizzazione del progetto e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili (punto 3.1 - 3° comma).

Alla data di presentazione della domanda i soggetti promotori e i soggetti beneficiari non devono essere sottoposti a procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione, amministrazione controllata e amministrazione straordinaria.

1.3 Spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese, sostenute dalle PMI beneficiarie successivamente alla presentazione della domanda (data di sottoscrizione del modulo):

- spese per investimenti informatici e telematici per la creazione e/o lo sviluppo della rete;
- spese per consulenze tecniche.

I progetti devono essere realizzati improrogabilmente entro 18 mesi dalla data di presentazione della domanda.

1.4 Esame e valutazione dei progetti

Ai fini dell'ammissione alle agevolazioni i progetti sono valutati e inseriti nelle graduatorie di cui al punto 5 sulla base degli indicatori e del punteggio di seguito indicati:

- rapporto fra numero delle PMI collegate in rete (A) e costo complessivo del progetto (C), espresso in miliardi di lire;
- rapporto fra numero delle PMI collegate in rete (A) e numero delle regioni nelle quali queste sono presenti (R), moltiplicato per il coefficiente $\frac{1}{(9-R)}$;
- punteggio riferito al livello tecnologico dei sistemi utilizzati, come segue:

– Sistemi base	punti 1,0
Sistemi intermedi	punti 3,0
Sistemi avanzati	punti 6,0

Per l'attribuzione del punteggio sopra indicato, si precisa che:
i sistemi base utilizzano linee dedicate e/o commutate a bassa velocità (fino 33.600 bps) e impiegano dispositivi del tipo fax, PC+modem, videotex medio-veloce, Internet; i sistemi intermedi integrano i sistemi base con trasmissione su linee ad alta velocità tipo ISDN fino a 64 Kbit/s e interconnessioni satellitari in banda KA a 30 Ghz (ISIS/GISTAT); i sistemi avanzati integrano i sistemi intermedi con trasmissione ad altissima velocità (>2 Mbit/s) e impiego di banda stretta (voce/dati) e banda larga (visivi), multimedialità.

1.5 Misura dell'agevolazione

E' concesso un contributo pari al 50% delle spese ammissibili, sostenute dalle imprese collegate in rete, nella misura massima di lire 30 milioni per ciascuna impresa.

2. Per quanto riguarda gli ***Interventi di sostegno dell'offerta (Misura III.2 Sottomisure A e C)*** e le ***Reti informative e di assistenza tecnica (Misura III.3 - Sottomisure A e B)*** si precisa quanto segue.

2.1 Progetti ammissibili e dotazione finanziaria

Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti, a carattere multiregionale, di seguito specificati:

a) *Misura III.2 - Sottomisura A* - progetti finalizzati all'offerta di servizi relativi all'innovazione tecnologica, alla tutela ambientale e all'ambiente di lavoro, all' impianto e allo sviluppo di sistemi di qualità e di certificazione dei prodotti.
Le risorse finanziarie disponibili ammontano a 22 miliardi di lire.

b) *Misura III.2 - Sottomisura C* - progetti finalizzati all'offerta di servizi informativi e di consulenza tecnica per l'internazionalizzazione delle PMI industriali e dell'artigianato di produzione, con particolare riguardo alla ricerca di nuove opportunità commerciali e di investimento.
Le risorse finanziarie disponibili ammontano a 17 miliardi di lire.

c) *Misura III.3 - Sottomisura A* - progetti finalizzati all'offerta di servizi informativi e di consulenza tecnica con particolare riguardo al trasferimento di tecnologie e all'accesso a nuovi mercati per le PMI del comparto manifatturiero.
Le risorse finanziarie disponibili ammontano a 12,4 miliardi di lire.

d) *Misura III.3 - Sottomisura B-* progetti finalizzati all'offerta di servizi informativi e di consulenza tecnica alle PMI del comparto edilizio, con particolare riguardo agli aspetti connessi alla partecipazione a pubblici appalti nazionali ed esteri.
Le risorse finanziarie disponibili ammontano a 12,4 miliardi di lire.

2.2 Soggetti beneficiari

Beneficiari delle agevolazioni sono gli organismi e/o le società di servizi con sede legale nelle regioni dell'obiettivo 1 e strutture operative presenti in almeno 3 di tali regioni (requisito della multiregionalità). Detti soggetti devono rispondere alla definizione di PMI adottata per le imprese di servizi secondo quanto riportato in appendice.

La domanda di cui al punto 4 puo essere presentata anche congiuntamente, fermo restando che il contributo e comunque erogato a ciascun organismo e/o società di servizi. In tal caso il requisito della multiregionalità sopra specificato e la valutazione in base agli indicatori di cui al punto 2.4 sono riferiti al progetto unitariamente considerato.

I progetti presentati congiuntamente possono prevedere l'estensione degli interventi alle aree degli obiettivi 2 e/o 5b, secondo quanto indicato al punto 3. In tal caso almeno uno dei soggetti beneficiari deve avere sede legale e strutture operative nei predetti territori degli obiettivi 2 e/o 5b.

Alla data della domanda i soggetti beneficiari non devono essere sottoposti a procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione, amministrazione controllata e amministrazione straordinaria senza continuazione dell'esercizio d'impresa.

Per strutture operative si intendono unità locali tecnicamente organizzate per l'offerta dei servizi agli utenti e a cui sia stabilmente assegnato almeno un dipendente a tempo indeterminato. Le unità locali devono risultare dal certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio.

2.3 Spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese, sostenute a partire dal 1 gennaio 1998:

a) **spese per investimenti** informatici e telematici (hardware, software, banche dati,ecc.) entro il limite corrispondente a 100.000 ECU di contributo (lire 400 milioni circa di spese) in un triennio per ciascun soggetto beneficiario (regola "de minimis");
b) **spese di funzionamento** sostenute dai beneficiari nell'erogazione dei servizi per un periodo massimo di 3 anni, come di seguito specificate: spese

per il personale dipendente iscritto nel libro matricola; spese per consulenze esterne per un importo non superiore al doppio di quelle sostenute per il personale dipendente; spese generali in misura non superiore al 20% delle spese sostenute per il personale dipendente.

Non sono ammesse le spese per consulenze esterne qualora fatturate da soggetti che risultino beneficiari delle agevolazioni per gli interventi definiti al punto 2.1.

2.4 *Esame e valutazione dei progetti*

Ai fini della concessione delle agevolazioni i progetti sono valutati e inseriti nelle graduatorie di cui al punto 5 sulla base dei seguenti indicatori:

- rapporto fra numero di strutture operative (S) e numero di regioni in cui sono presenti (R), moltiplicato per il coefficiente $\frac{1}{(9-R)}$;
- rapporto fra costo del personale dipendente (P) e costo complessivo del progetto (C), espressi in miliardi di lire;
- rapporto fra numero dei dipendenti (N) e costo del personale dipendente (P) espresso in miliardi di lire, moltiplicato per il coefficiente 0,01;
- rapporto fra spese per investimenti (I) e costo complessivo del progetto (C), espressi in miliardi di lire.

2.5 *Misura dell'agevolazione*

E' concesso un contributo pari al 50% delle spese ammissibili, nella misura massima di 1 miliardo di lire in un triennio per ciascun soggetto beneficiario, a condizione che il fatturato relativo ai servizi forniti alle PMI dei territori obiettivo 1 nel triennio non risulti inferiore al contributo stesso. Diversamente, l'importo del contributo è commisurato al predetto fatturato.

3. Per quanto riguarda l'attuazione della Misura III 4 concernente la ***estensione alle aree degli obiettivi 2 e 5b degli interventi previsti dalle Misure III.1 - Sottomisura C, III.2 Sottomisure A e C, e III.3 Sottomisure A e B*** si precisa quanto segue.

3.1 *Progetti ammissibili e dotazione finanziaria*

Con questa Misura sono estese alle aree degli obiettivi 2 e/o 5b gli interventi previsti nelle Misure III.1 (Sottomisura C), III.2 (Sottomisure A e C) e

III.3 (Sottomisura A e B) di cui ai punti 1.1 e 2.1, relativi ai territori dell'obiettivo 1.

Sono pertanto ammissibili alle agevolazioni i progetti che, proposti nell'ambito delle suddette Misure riferite all'obiettivo 1, siano estesi anche alle aree degli obiettivi 2 e/o 5b del territorio nazionale.

Le risorse finanziarie ammontano a 12 miliardi di lire e sono ripartite proporzionalmente alle disponibilità assegnate alle Misure di riferimento.

3.2 Soggetti promotori e soggetti beneficiari

I soggetti promotori e i soggetti beneficiari sono gli stessi di cui ai punti 1.2 e 2.2. Riguardo ai requisiti dei soggetti beneficiari, si rinvia a quanto indicato nei punti sopracitati e si precisa che:

- per quanto riguarda gli interventi concernenti l'utilizzo delle reti SAT (Misura III. 1 - Sottomisura C), l'estensione del progetto consiste nel collegamento anche di PMI localizzate nei territori degli obiettivi 2 e/o 5b;

- per quanto riguarda gli altri interventi, l'estensione del progetto consiste nell'ampliare l'offerta territoriale dei servizi attraverso uno o più organismi e/o società di servizi aventi sede legale e strutture operative nei territori degli obiettivi 2 e/o 5b.

3.3 Spese ammissibili, valutazione dei progetti e misura dell'agevolazione.

Le spese ammissibili, i criteri di esame e valutazione dei progetti, nonchè la misura dell'agevolazione sono gli stessi di quelli previsti per gli interventi relativi ai territori dell'obiettivo 1.

Non trattandosi di progetti autonomi, ai fini dell'ammissione a contributo, si fa riferimento alle graduatorie predisposte per gli interventi nelle aree dell'obiettivo 1 secondo quanto indicato al punto 5, per la formazione delle quali sono ininfluenti i dati relativi alla estensione del progetto in base alla presente Misura III. 4.

4. Modalità e termini di presentazione delle domande.

Le domande di agevolazione - una per ciascun progetto - redatte secondo lo schema dell'allegato 1 devono essere inoltrate complete della relativa documentazione, al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese - via del Giorgione 2/b 00147 - Roma, entro e non oltre il 28 febbraio 1998 esclusivamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini del termine di presentazione fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale

Sulla busta deve essere indicato il riferimento *"Iniziativa Comunitaria PMI - Sottoprogramma III"*.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- certificato di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio relativo a tutti i soggetti beneficiari dell'agevolazione oltrechè agli eventuali soggetti promotori (se iscritti) dal quale risultino anche la vigenza, i legali rappresentanti e tutti gli eventuali componenti dell'organo amministrativo;

- documentazione per l'avvio dei procedimenti previsti dal D. Lgs. 490/94 ("certificazione antimafia") secondo quanto specificato nell'allegato 2.

5. Graduatorie dei progetti e concessione delle agevolazioni.

Ai fini della concessione delle agevolazioni, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, accertate la sussistenza dei requisiti, la completezza della domanda e della documentazione prevista, entro 90 giorni dal termine di cui al punto 4 forma le graduatorie dei progetti sulla base del punteggio e degli indicatori di cui ai punti 1.4 e 2.4.

Sarà formata una graduatoria per ciascuno degli interventi indicati ai punti 1.1 e 2.1.

Le graduatorie sono formate ordinando in senso decrescente il valore ottenuto per ciascun progetto sommando il punteggio e il valore degli indicatori di cui ai citati punti 1.4 e 2.4.

I progetti inseriti in graduatoria sono ammessi alle agevolazioni fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Le domande mancanti dei dati necessari per la formazione della graduatoria sono respinte.

6. Erogazione delle agevolazioni

Per i progetti relativi agli interventi concernenti l'utilizzo delle reti SAT (Misura III.1 - Sottomisura C), l'erogazione delle agevolazioni e effettuata in un'unica soluzione dopo la verifica della rendicontazione finale presentata da ogni singolo soggetto beneficiario.

Per i progetti relativi agli altri interventi, l'erogazione delle agevolazioni e effettuata ai singoli soggetti beneficiari con le seguenti modalità:

fino a 3 anticipazioni, ciascuna pari al 50 per cento del contributo relativo ad ogni annualità, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo incondizionata ed escutibile a prima richiesta;
il saldo, fino a concorrenza del contributo complessivamente riconosciuto, dopo la verifica della rendicontazione finale.

La richiesta di erogazione a saldo del contributo, corredata della rendicontazione finale, deve pervenire improrogabilmente al Ministero dell'industria entro il 30 giugno 2001. A tal fine si precisa che sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute e interamente pagate entro il 31 dicembre 2000.

La rendicontazione finale è costituita da un riepilogo delle spese sostenute, articolato secondo il piano finanziario approvato, corredato da copia conforme di tutti i documenti giustificativi di spesa e di pagamento, nonchè da eventuale ulteriore documentazione richiesta dal Ministero dell'industria.

Con l'erogazione a saldo del contributo sono automaticamente svincolate le fidejussioni o polizze relative alle anticipazioni erogate.

Su tutti i titoli di spesa nonchè, per le Misure III.2, III.3, III.4, sulle fatture attive conteggiate ai fini del calcolo del fatturato relativo ai servizi forniti alle PMI di cui al punto 2.5, deve essere apposta la dicitura: "*Agevolata in base all'iniziativa comunitaria PMI - Sottoprogramma 3*", pena la non ammissibilità degli stessi alle agevolazioni.

Le spese agevolate non possono essere oggetto di ulteriori aiuti concessi sotto qualsiasi forma da altra normativa.

Le erogazioni sono subordinate alla effettiva disponibilità dei fondi nazionali e comunitari.

7. Controlli e ispezioni

Il Ministero dell'industria puo, in qualsiasi fase del procedimento, disporre controlli e ispezioni per la verifica della sussistenza delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni.

8. Revoche e sanzioni.

Le agevolazioni sono revocate nei seguenti casi:

a) per i progetti di cui al punto 1, qualora gli stessi non siano realizzati nel termine perentorio previsto dal punto 1.3;
b) per i progetti di cui al punto 2, qualora la richiesta di erogazione a saldo del contributo non pervenga al Ministero entro il termine previsto dal punto 6,

c) qualora, a completamento del progetto, la media degli scostamenti percentuali degli indicatori di cui ai punti 1.4 e 2.4 rispetto ai valori assunti dagli stessi per la formazione della graduatoria superi i 20 punti;
d) qualora, per i progetti di cui al punto 1, il livello tecnologico del sistema realizzato risulti inferiore a quello dichiarato in domanda;
e) qualora, a seguito dei controlli o delle ispezioni, si riscontri la mancanza dei requisiti necessari per l'ottenimento delle agevolazioni;
f) qualora i beni acquisiti con le agevolazioni siano distolti dall'uso previsto nei tre anni successivi alla presentazione della rendicontazione finale.

In caso di recupero di somme a seguito di provvedimento di revoca di cui al presente punto, o per altre inadempienze del soggetto beneficiario, le stesse sono rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorate degli interessi legali.
In tutti gli altri casi si applicano solo gli interessi legali.

9. *Collegamenti con il Sottoprogramma IV - Interventi multiregionali FSE - obiettivo 1.*

L'iniziativa Comunitaria PMI prevede il collegamento tra il Sottoprogramma III, le cui modalità di attuazione sono precisate dalla presente circolare, e il Sottoprogramma IV relativo ad interventi multiregionali del Fondo Sociale Europeo (FSE) per le regioni dell'obiettivo 1, la cui attuazione è di competenza del Ministero del lavoro.

La presente circolare, con l'appendice e i relativi allegati, verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 27 novembre 1997

Il Ministro: BERSANI

APPENDICE

DEFINIZIONE DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA

In base alla disciplina comunitaria degli aiuti di stato alle piccole e media imprese, pubblicata sulla G.U.C.E. n. C213 del 23.07.96:

1) e definita piccola e media l'impresa che:
- ha meno di 250 dipendenti, e
- ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, o un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU,
- ed è in possesso del requisito di indipendenza;

2) è definita piccola l'impresa che:
- ha meno di 50 dipendenti, e
- ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU, o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU,
- ed è in possesso del requisito di indipendenza.

Per le imprese fornitrici di servizi e per quelle del commercio si applicano i parametri fissati dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con il D.M. 20 ottobre 1997 n. 527 aggiornati in base ai criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 1 del D.M. 18 settembre 1997 concernente l'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccola e media impresa (cui si rimanda per ulteriori precisazioni). Pertanto, per le imprese fornitrici di servizi e per quelle del commercio:

1) è definita piccola e media l'impresa che:
- ha meno di 95 dipendenti, e
- ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di ECU, o un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di ECU,
- ed è in possesso del requisito di indipendenza;

2) è definita piccola l'impresa che:
- ha meno di 20 dipendenti, e
- ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di ECU, o un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di ECU,
- ed è in possesso del requisito di indipendenza.

Tutti e tre i requisiti (numero massimo dei dipendenti, fatturato o stato patrimoniale, indipendenza), devono sussistere contemporaneamente.

Il numero di dipendenti occupati è calcolato in unità-lavorative-anno (ULA) ed è pari al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali come frazioni di ULA; per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

Per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonchè dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari.

Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le informazioni relativi al fatturato ed al totale di bilancio sono desunte dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, ed in particolare, per quelle relative all'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n.689/74 ed in conformità agli artt.2423 e seguenti del codice civile.

Il tasso di conversione lira/ECU è calcolato in ciascun anno, per la determinazione del valore del fatturato e del totale di bilancio relativi all'esercizio precedente, sulla base della media annuale dei tassi di conversione mensili. Il tasso di conversione per i bilanci chiusi al 31.12.1996 è pari a L. 1932,7.

Ai fini del calcolo del numero massimo di dipendenti e della soglia finanziaria, è necessario sommare i dati dell'impresa beneficiaria e di tutte le imprese di cui essa detenga direttamente o indirettamente il 25% o più del capitale o dei diritti di voto.

Il periodo da prendere in considerazione, sia per il numero dei dipendenti che per il fatturato o il totale di bilancio (per questi ultimi i due valori sono alternativi, nel senso che, ai fini della determinazione del secondo parametro, si assume quello minore), è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda.

Sono considerate indipendenti le imprese il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa o di piccola impresa; pertanto al fine di effettuare la verifica del requisito di indipendenza, debbono essere sommate tutte le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto detenuti dalle imprese di dimensioni superiori. La predetta soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

a) se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto, sull'impresa;
b) se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza.

Per società di investimenti pubblici si intende la società la cui attività e struttura è definita dall'art. 154 del T.U. delle leggi sulle II.DD. del 29.01.1958 n. 645, ed al cui capitale lo Stato e/o gli Enti pubblici partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 50%. Si intende a capitale di rischio la società che investe il proprio capitale in titoli azionari, senza limiti di tempo ed ai soli fini della remunerazione che detti titoli offrono in relazione all'andamento economico dell'impresa cui gli stessi si riferiscono. Per investitori istituzionale si fa riferimento agli enti ed agli organismi che, per legge o per statuto, sono tenuti ad investire, parzialmente o totalmente, i propri capitali in titoli o beni immobili (per esempio, i fondi di investimento, le compagnie di assicurazione, i fondi pensione, le banche, etc.).

La composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente, se costituita sotto forma di società di capitali, è quella risultante alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

ALLEGATO 1

MODULO DI DOMANDA

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Programma di Iniziativa Comunitaria P.M.I.
Sottoprogramma III "Interventi Multiregionali FESR"

Spett.le
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese
Via del Giorgione, 2b
00147 ROMA

Bollo
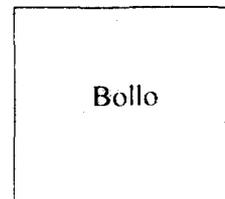
Ai fini della richiesta delle agevolazioni previste dalla:

Misura			
MISURA III.1 Sottomisura C - Interventi di sostegno della domanda di razionalizzazione del sistema distributivo delle PMI tramite l'utilizzo delle reti SAT		Estens. Ob. 2 5b	
MISURA III.2 Sottomisura A - Interventi di sostegno dell'offerta di servizi innovativi per le PMI e per le imprese dell'artigianato di produzione nel campo della qualità, dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica		Estens. Ob. 2 5b	Forma cong.ta
MISURA III.2 Sottomisura C - Interventi di sostegno dell'offerta di servizi a supporto dei processi di internazionalizzazione delle PMI		Estens. Ob. 2 5b	Forma cong.ta
MISURA III.3 Sottomisura A - Reti informative e di assitenza tecnica per il comparto manifatturiero		Estens. Ob. 2 5b	Forma cong.ta
MISURA III.3 Sottomisura B - Reti informative e di assistenza tecnica per il comparto edilizio		Estens. Ob. 2 5b	Forma cong.ta

1. il sottoscritto .... in qualità di legale rappresentante **dell'ORGANISMO PROMOTORE** .... forma giuridica ....
con sede legale in .... prov. ....
via e n. civico ....
tel. .... fax ......

2. il/i seguente/i SOGGETTO/I BENEFICIARIO/I:

2.1 Denominazione..........
C.F..........**P.IVA**..........
legale rappresentante..........
Sede legale: via..........**n.civico**..........
comune..........**prov**..........**CAP**..........
tel..........**fax**.......... **piccola impresa** ☐ **media impresa** ☐

2.2 Denominazione..........
C.F..........**P.IVA**..........
legale rappresentante..........
Sede legale: via..........**n.civico**..........
comune..........**prov**..........**CAP**..........
tel..........**fax**.......... **piccola impresa** ☐ **media impresa** ☐

2.3 Denominazione..........
C.F..........**P.IVA**..........
legale rappresentante..........
Sede legale: via..........**n.civico**..........
comune..........**prov**..........**CAP**..........
tel..........**fax**.......... **piccola impresa** ☐ **media impresa** ☐

2.4 Denominazione..........
C.F..........**P.IVA**..........
legale rappresentante..........
Sede legale: via..........**n.civico**..........
comune..........**prov**..........**CAP**..........
tel..........**fax**.......... **piccola impresa** ☐ **media impresa** ☐

2.5 Denominazione..........
C.F..........**P.IVA**..........
legale rappresentante..........
Sede legale: via..........**n.civico**..........
comune..........**prov**..........**CAP**..........
tel..........**fax**.......... **piccola impresa** ☐ **media impresa** ☐

2.6 Denominazione..........
C.F..........**P.IVA**..........
legale rappresentante..........
Sede legale: via..........**n.civico**..........
comune..........**prov**..........**CAP**..........
tel..........**fax**.......... **piccola impresa** ☐ **media impresa** ☐

2.7 Denominazione..........
C.F..........**P.IVA**..........
legale rappresentante..........
Sede legale: via..........**n.civico**..........
comune..........**prov**..........**CAP**..........
tel..........**fax**.......... **piccola impresa** ☐ **media impresa** ☐

2.8 Denominazione..........
C.F..........**P.IVA**..........
legale rappresentante..........
Sede legale: via..........**n.civico**..........
comune..........**prov**..........**CAP**..........
tel..........**fax**.......... **piccola impresa** ☐ **media impresa** ☐

Aggiungere altri prospetti nel caso di numero superiore di beneficiari

DICHIARA/DICHIARANO

A. DATI RELATIVI AL/AI SOGGETTO/I BENEFICIARIO/I

A.1 *Numero dei soggetti beneficiari* [ ] *di cui nell'ob. 1* [ ]

A.2 *Numero delle strutture operative (per la MISURA III.2 Sottomisure A e C e la MISURA III.3 Sottomisure A e B)*

Numero di strutture operative nelle regioni ob. 1 [ ]

Numero di regioni dell'ob. 1 in cui le strutture operative sono presenti [ ]

B. DATI RELATIVI AL PROGETTO

B.1 *Descrizione del progetto*

B.2 *Costo complessivo del progetto (in milioni di lire ed un decimale)*

B.2.1 MISURA III.1 - Sottomisura C

VOCI DI SPESA	*IMPORTO TOTALE*	*di cui ob. 1*
Investimenti informatici e/o telematici		
Consulenze tecniche		
TOTALE		

B.2.2 MISURA III.2 Sottomisure A e C - MISURA III.3 Sottomisure A e B

VOCI	*1998*		*1999*		*2000*		*TOTALE*	
	Totale	*di cui ob. 1*	*Totale*	*di cui ob. 1*	*Totale*	*di cui ob. 1*	*Totale*	*di cui ob. 1*
1.Investimenti								
2.Personale								
3.Consulenze								
4.Sp. generali								
TOTALE								

B.3 *Agevolazione richiesta* [ ]

B.4 *Elementi progettuali per il calcolo degli indicatori (dati relativi solo ai territori dell'ob. 1)*

B.4.1 MISURA III.1 - Sottomisura C

Numero PMI collegate in rete [ ]

Numero di regioni in cui le PMI collegate in rete sono presenti [ ]

Livello tecnologico del sistema [BASE] [INTERMEDIO] [AVANZATO]

B.4.2 MISURA III.2 Sottomisure A e C - MISURA III.3 Sottomisure A e B

Numero strutture operative [ ]

Numero di regioni in cui le strutture operative sono presenti [ ]

Numero di dipendenti occupati nelle strutture operative [ ]

Si allegano n. [ ] prospetti dei costi relativi ai soggetti beneficiari.

Data ......

FIRMA

Il legale rappresentante dell'organismo promotore..

Il legale rappresentante del 1° soggetto beneficiario..

Il legale rappresentante del 2° soggetto beneficiario..

Il legale rappresentante del 3° soggetto beneficiario..

Il legale rappresentante del 4° soggetto beneficiario..

Il legale rappresentante del 5° soggetto beneficiario..

Il legale rappresentante del 6° soggetto beneficiario..

Il legale rappresentante del .... soggetto beneficiario..

PROSPETTO DEI COSTI

Costi previsti per ciascun soggetto beneficiario

B.2.1 MISURA III.1 - Sottomisura C

Soggetto beneficiario:...

Sede legale: Obiettivo 1 [ ] Obiettivo 2 [ ] Obiettivo 5b [ ]

VOCI DI SPESA	*IMPORTO TOTALE*
Investimenti informatici e/o telematici	
Consulenze tecniche	
TOTALE	

Agevolazione richiesta [ ]

o o o o o

B.2.2 MISURA III.2 Sottomisure A e C - MISURA III.3 Sottomisure A e B

Soggetto beneficiario:...

Sede legale Obiettivo 1 [ ] Obiettivo 2 [ ] Obiettivo 5b [ ]

VOCI DI SPESA	*1998*	*1999*	*2000*	*TOTALE*
1 Investimenti				
2 Personale dipendente				
3 Consulenze esterne				
4 Spese generali				
TOTALE				

Agevolazione richiesta [ ]

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI DOMANDA

BOLLO: deve essere apposta una marca da bollo da lire 20.000 (ventimila) ogni quattro pagine.

MISURA per la quale sono richieste le agevolazioni: barrare la casella corrispondente alla Misura per la quale sono richieste le agevolazioni. Se il progetto prevede l'estensione ai territori degli obiettivi 2 e/o 5b barrare la casella [illegible]. Se il progetto (Misura III.2 Sottomisure A e C e Misura III.3 Sottomisure A e B) è presentato in forma congiunta barrare la casella [Forma congiunta]

1. ORGANISMO PROMOTORE: per i progetti della Misura III.1 Sottomisura C riportare i dati relativi all'organismo promotore.

2. SOGGETTO/I BENEFICIARIO/I: riportare per ciascuna Misura i dati riferiti al/ai soggetto/i beneficiario/i che realizza/realizzano il progetto.

A. DATI RELATIVI AL/AI SOGGETTO/I BENEFICIARIO/I

A.1 Numero dei soggetti beneficiari: indicare nelle corrispondenti caselle rispettivamente il numero complessivo dei soggetti beneficiari partecipanti al progetto e il numero di quelli con sede legale nei territori dell'obiettivo 1.

A.2 Numero delle strutture operative (da compilare esclusivamente per i progetti relativi alla Misura III.2 Sottomisure A e C e alla Misura III.3 Sottomisure A e B): indicare nelle corrispondenti caselle rispettivamente il numero delle strutture operative situate nelle regioni dell'obiettivo 1 (incluso l'Abruzzo) ed il numero di tali regioni in cui le medesime strutture sono presenti. Per strutture operative si intendono unità locali tecnicamente organizzate per l'offerta dei servizi agli utenti e a cui sia stabilmente assegnato almeno un dipendente a tempo indeterminato. Le unità locali devono risultare dal certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio.

B. DATI RELATIVI AL PROGETTO

B.1 Descrizione del progetto: descrivere sinteticamente il progetto che si intende realizzare, illustrando in particolare l'ambito di riferimento e gli utenti effettivi e/o potenziali, il numero di imprese che si vuole collegare in rete e il loro grado di omogeneità, le modalità dei previsti collegamenti in rete, la durata del progetto articolato in fasi, le tipologie dei servizi.

B.2 Costo complessivo del progetto: indicare in milioni di lire ed un decimale il costo complessivo del progetto suddiviso per voci di spesa.
Per i progetti relativi alla Misura III.1 Sottomisura C compilare il prospetto **B.2.1**, riportando per ciascuna voce di spesa l'importo totale e quello riferito ai territori dell'obiettivo 1. In tale prospetto deve essere indicata la sommatoria dei costi riferiti a ciascun soggetto beneficiario, per i quali deve essere distintamente redatto un singolo prospetto dei costi, sulla base dell'apposito schema (B.2.1). Tali prospetti devono essere allegati al modulo di domanda.

Per i progetti relativi agli altri interventi compilare il prospetto **B.2.2**, riportando per ciascuna voce di spesa l'importo totale e quello riferito ai territori dell'obiettivo 1 per ogni anno di realizzazione del progetto. In tale prospetto deve essere indicata la sommatoria dei costi riferiti a ciascun soggetto

beneficiario, per i quali deve essere distintamente redatto un singolo prospetto dei costi, sulla base dell'apposito schema (B.2.2). Tali prospetti devono essere allegati al modulo di domanda.

B.3 Agevolazione richiesta: riportare in milioni di lire ed un decimale l'ammontare complessivo di agevolazione richiesta. Tale importo risulta pari alla sommatoria delle agevolazioni richieste da ciascun soggetto beneficiario, indicate nei singoli prospetti allegati al modulo di domanda.

B.4 Elementi progettuali per il calcolo degli indicatori (indicare i dati riferiti esclusivamente ai territori dell'obiettivo 1 anche nel caso in cui il progetto preveda l'estensione ai territori degli obiettivi 2 e/o 5b): compilare per i progetti relativi alla Misura III.1 Sottomisura C il punto B.4.1 e per quelli relativi agli altri interventi il punto B.4.2.
B.4.1: indicare nelle corrispondenti caselle rispettivamente il numero delle PMI (localizzate nei territori dell'obiettivo 1, incluso l'Abruzzo) collegate in rete tramite la realizzazione del progetto ed il numero di regioni in cui tali PMI sono presenti. Barrare inoltre la casella relativa al livello tecnologico dei sistemi utilizzati. Si ricorda che i sistemi base utilizzano linee dedicate e/o commutate a bassa velocità (fino 33.600 bps) e impiegano dispositivi del tipo fax, PC+modem, videotex medio-veloce, Internet; i sistemi intermedi integrano i sistemi base con trasmissione su linee ad alta velocità tipo ISDN fino a 64 Kbit/s e interconnessioni satellitari in banda KA a 30 Ghz (ISIS/GISTAT), i sistemi avanzati integrano i sistemi intermedi con trasmissione ad altissima velocità (>2 Mbit/s) e impiego di banda stretta (voce/dati) e banda larga (visivi), multimedialità.
B.4.2: indicare nelle corrispondenti caselle rispettivamente il numero delle strutture operative (localizzate nei territori dell'obiettivo 1, incluso l'Abruzzo) coinvolte nel progetto, il numero delle regioni in cui tali strutture sono presenti ed il numero dei dipendenti occupati nelle medesime strutture operative; tali dati devono riferirsi al progetto ultimato. Per strutture operative si intendono unità locali tecnicamente organizzate per l'offerta dei servizi agli utenti e a cui sia stabilmente assegnato almeno un dipendente a tempo indeterminato. Le unità locali devono risultare dal certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio.

Allegati: indicare il numero di prospetti dei costi relativi a ciascun soggetto beneficiario allegati al modulo di domanda.

Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante sia dell'eventuale soggetto promotore che di tutti i soggetti beneficiari.

Il **prospetto dei costi** non deve essere compilato nel caso di progetto presentato da un unico soggetto beneficiario.
Negli altri casi esso deve essere compilato distintamente per ciascun soggetto beneficiario, indicando la denominazione di quest'ultimo e barrando la corrispondente casella (obiettivo 1, obiettivo 2, obiettivo 5b) in base alla ubicazione della sede legale. Gli importi relativi ai costi e all'agevolazione richiesta devono essere espressi in milioni di lire ed un decimale.
Per i progetti relativi alla Misura III.1 Sottomisura C compilare il punto B.2.1.
Per i progetti relativi agli altri interventi compilare il punto B.2.2.

ALLEGATO 2

DOCUMENTAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA: ISTRUZIONI

A) Qualora l'importo dell'agevolazione non sia superiore a lire 50.000.000, l'istanza non dovrà essere corredata da alcuna documentazione "antimafia".

B) Qualora l'importo dell'agevolazione sia superiore a lire 50.000.000 e inferiore o uguale a lire 300.000.000, l'istanza dovrà essere corredata dai seguenti documenti, in originale e copia fotostatica:

b1) Certificato di iscrizione dell'impresa al registro ditte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, rilasciato in data non antecedente di oltre 30 giorni alla data della domanda, dal quale risultino i legali rappresentanti e tutti gli eventuali componenti l'organo amministrativo, nonché l'eventuale direttore tecnico dell'impresa;

b2) Modello di cui all'allegato 2.a, su carta non intestata e senza timbri e firme dell'impresa, contenente la trascrizione delle complete generalità dei soggetti risultanti dal certificato previsto al punto precedente.

C) Qualora l'importo dell'agevolazione sia superiore a lire 300.000.000, l'istanza dovrà essere corredata dai seguenti documenti, in originale e copia fotostatica:

c1) Certificato di iscrizione dell'impresa al registro ditte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, rilasciato in data non antecedente di oltre 30 giorni alla data della domanda, dal quale risultino i legali rappresentanti e tutti gli eventuali componenti l'organo amministrativo, nonché l'eventuale direttore tecnico dell'impresa;

c2) Certificati anagrafici di stato di famiglia (recanti le complete generalità degli interessati) relativi ai soggetti indicati al punto precedente;

c3) Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sottoscritte da ciascuno dei predetti soggetti attestanti la non sussistenza o la sussistenza e le esatte generalità "dei familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato". La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere autenticata con le modalità di cui all'art.20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

c4) Modello di cui all'allegato 2.c, su carta non intestata e senza timbri e firme dell'impresa, contenente la trascrizione delle complete generalità dei soggetti risultanti dai certificati previsti ai punti c2) e c3)

In sostituzione dei certificati di stato di famiglia, potrà essere ritenuta valida la dichiarazione di cui al punto c3), purché integrata con le generalità di tutti i soggetti interessati e redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2.c .

D) Le società e le imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico esclusi dal regime della comunicazione e delle informazioni previste dal decreto legislativo n. 490/1994, concernente la normativa "antimafia", in quanto agiscono in qualità di soggetti passivi, devono allegare alla domanda dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il legale rappresentante, assumendosene la piena responsabilità, dichiara di non essere assoggettato alla "normativa antimafia" prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, indicando i riferimenti legislativi ed i requisiti soggettivi che determinano tale condizione.

In relazione a quanto sopra esposto, si precisa che i destinatari delle disposizioni in parola sono:

- per le ditte individuali, il titolare;
- per le società in accomandita semplice, il o i soci accomandatari, l'eventuale direttore tecnico, nonché le società medesime;
- per le società in nome collettivo, tutti i soci, l'eventuale direttore tecnico, nonché le società medesime;
- per le società di capitali e per le cooperative, le società medesime, il legale rappresentante, nonché tutti gli altri componenti l'organo di amministrazione, e l'eventuale direttore tecnico;
- per i consorzi e le società consortili, il legale rappresentante, gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, consorziati, per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.

Per la redazione degli allegati 2.a e 2.b si raccomanda di **utilizzare carta non intestata** e di **non apporre timbri e firme dell'impresa richiedente.**

Qualora il soggetto richiedente presenti due o più progetti, l'importo di cui ai precedenti punti A), B) e C) deve essere calcolato sommando le rispettive agevolazioni richieste. E' sufficiente allegare la relativa documentazione solamente ad una delle domande.

ALLEGATO 2.a

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
D.G.C.I.

Da utilizzare per contributi superiori a L. 50 milioni ed inferiori o uguali a L. 300 milioni.
Nuove disposizioni in materia di normativa antimafia - D.L.vo 8 agosto 1994 n. 490

Roma,..

Alla Prefettura di ROMA

OGGETTO: Richiesta comunicazione, ai sensi della legge 17 gennaio 1994, n. 47 e art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Tipo di provvedimento: Programma di Iniziativa Comunitaria PMI - Sottoprogramma III.

DITTA:

Complete generalità degli interessati:

N.	Cognome e nome	Qualifica (*)	Luogo e data di nascita	Residenza

(*) Amministratore delegato-consigliere-direttore tecnico-ecc.

Firma del responsabile dell'ufficio

ALLEGATO 2.b

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
D.G.C.I.

Da utilizzare per contributi superiori a L. 300 milioni. Nuove disposizioni in materia di normativa antimafia - D.L.vo 8 agosto 1994 n. 490

Roma...

Alla Prefettura di ....

OGGETTO: Richiesta comunicazione, ai sensi della legge 17 gennaio 1994, n. 47 e art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Tipo di provvedimento: "Programma di Iniziativa Comunitaria PMI - Sottoprogramma III"

DITTA:

Complete generalità degli interessati nonché dei rispettivi familiari conviventi anche di fatto.

N.	Cognome e nome	Qualifica (*)	Luogo e data di nascita	Residenza
CONVIVENTI				
		(**)		
N.	Cognome e nome	Qualifica (*)	Luogo e data di nascita	Residenza
CONVIVENTI				
		(**)		

(*) Amministratore delegato-consigliere-direttore tecnico-ecc.
(**) Coniuge-figlio a-ecc.

Firma del Responsabile dell'ufficio

ALLEGATO 2.c

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N. 15

Il sottoscritto ....
nato a .... **il**...
residente in.. via... **n**.......
nella qualità di..
della società..

DICHIARA

ai fini del decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490:

1)**che i propri familiari** conviventi nel territorio dello Stato sono:

COGNOME E NOME	GRADO DI PARENTELA (*)	NATO A	IL
....		....	....
....	....	....	
....		....	....
....	....	....	
....	....	....	
....	....	....	
....	....	....	
....			

2) **che i propri** familiari, anche di fatto conviventi nel territorio dello Stato, sono:

COGNOME E NOME	GRADO DI PARENTELA (*)	NATO A	IL
....			
....			
....	....	....	....
....		....	
....		....	....
....		....	
....		....	
....		....	

Qualora il dichiarante non abbia familiari di fatto conviventi deve sostituire al punto 2) la seguente dichiarazione :
che non ha familiari, di fatto conviventi nel territorio dello Stato.

Qualora il dichiarante non abbia affatto conviventi, invece di quanto previsto ai punti 1) e 2), deve dichiarare :
che **non** ha familiari anche di fatto conviventi nel territorio dello Stato.

(*) Coniuge, figlio/a, fratello, genitore, familiare di fatto convivente.

97A9782

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di ricompense al merito dell'Esercito

Con decreti ministeriali in data 20 ottobre 1997 sono stete conferite le seguenti ricompense al merito dell'Esercito:

Croce d'oro

Alla bandiera d'istituto della Scuola di guerra dell'Esercito, con la motivazione: «Per l'altissimo contributo istituzionale, in 130 anni di storia, alla formazione di comandanti ed ufficiali di stato maggiore dell'Esercito, nel culto dei massimi valori umani, militari, civici e professionali, e del genuino spirito di servizio alla Patria». — Civitavecchia, 11 marzo 1867-9 maggio 1997.

Croci d'argento

Al col. Gian Marco Chiarini, nato il 1° dicembre 1952 a Ferrara, con la motivazione: «Vice capo della branca affari civili militari del comando del corpo d'armata di reazione rapida di Ace (ARRC) nell'operazione "Firm Endeavour", condotta da IFOR in Bosnia-Erzegovina, assicurava il costante controllo delle attività inerenti al proprio incarico con raro senso di responsabilità e spiccato spirito di sacrificio. Attivamente impegnato nella difficile attività volta a sviluppare e mantenere relazioni con tutte le organizzazioni internazionali, governative e non, instaurava costruttivi contatti che facilitavano l'adempimento dei compiti militari assegnati alle unità dipendenti dall'ARRC. In particolare, contribuiva in maniera determinante a favorire il finanziamento di progetti indispensabili per il ritorno alla normalità del Paese e a stabilire, con intelligenza e sagacia, favorevoli rapporti con le popolazioni locali. Il senso di responsabilità, il coraggio e la determinazione, la continuità dell'impegno gli consentivano di ottenere nel difficile ambiente multinazionale riconoscimenti e apprezzamenti che, a prezzo di sacrifici anche personali, contribuivano ad elevare il lustro e il decoro dell'Esercito italiano». — Sarajevo, 1° maggio-15 ottobre 1996.

Al ten. col. Antonio Li Gobbi, nato il 2 settembre 1954 a Milano, con la motivazione: «Ufficiale superiore in S. SM partiva con il primo nucleo di "precursori" per Sarajevo, ove forniva valido e determinante supporto al delegato ufficiale coordinatore e rappresentante dell'autorità nazionale (Ducran) nell'attività di pianificazione, preparazione e organizzazione in zona d'intervento del successivo afflusso del contingente italiano in Bosnia-Erzegovina, garantendo, nel contempo, un qualificato e tempestivo contributo informativo all'attività di pianificazione in atto presso gli organi centrali. Inserito successivamente nella branca G3 operazioni dello SM della divisione multinazionale Sud-Est, ove ha affrontato tutti i problemi operativi connessi con l'impiego della brigata multinazionale Sarajevo-Nord, per sei mesi ha assicurato il meticoloso e costante controllo delle attività inerenti al proprio incarico, assolvendo le proprie funzioni in maniera encomiabile. Ha partecipato con giovanile entusiasmo, grande impegno e generosità a tutte le attività poste in essere dal comando divisione e si è saputo rapidamente guadagnare la stima incondizionata di superiori e colleghi francesi per la professionalità dimostrata e per l'acutezza dell'apporto di pensiero fornito in ogni occasione. In particolare, si è prodigato con slancio, energia e senso di responsabilità sia nelle fasi di pianificazione e minuziosa organizzazione delle complesse missioni operative che dovevano essere assegnate alla brigata multinazionale Sarajevo-Nord, sia nelle relative fasi esecutive seguendo personalmente nel dettaglio la messa in atto delle attività pianificate, dando prova di competenza e disponibilità che esulava da qualsiasi limite di tempo. In tale contesto, la sua instancabile e continua presenza unita alla forte determinazione hanno contribuito a disinnescare situazioni potenzialmente critiche, garantendo sempre, con tatto e diplomazia, ma con estrema fermezza, la salvaguardia degli interessi del contingente italiano nell'ambito della divisione e favorendo la realizzazione delle migliori condizioni operative e di sicurezza per le unità nazionali impegnate sul terreno. In numerose circostanze si è rivelato elemento chiave per suggerire soluzioni efficaci e brillanti per svariati problemi operativi affrontati dalla divisione. Le doti professionali dimostrate lo hanno presto qualificato quale prezioso collaboratore del Ducran anche per problematiche eccedenti il puro ambito operativo. Esempio di ufficiale di elevata professionalità, volitivo ed animato da interiorizzato senso del dovere, che ha conferito indubbio prestigio alla Forza armata ed al Paese in un contesto multinazionale delicato ed ha contribuito in maniera significativa al successo del contingente italiano durante i difficilli periodi dello schieramento, dell'assunzione della responsabilità del settore e di tutta la "fase militare" della missione Ifor». Bosnia-Erzegovina, 19 dicembre 1995-21 giugno 1996.

Al cap. Luca Appolloni, nato il 1° febbraio 1966 a Pisa, con la motivazione: «Comandante della compagnia Genio ferrovieri partecipava alle dipendenze del comando del corpo d'armata di reazione rapida di Ace (ARRC) all'operazione "Firm Endeavour" condotta dall'IFOR in Bosnia-Erzegovina, assumendo per oltre sei mesi la responsabilità di ripristinare la linea ferroviaria Zvornik-Tuzla-Brcko e prodigandosi con slancio e professionalità nello studio, pianificazione, organizzazione, condotta e controllo delle diversificate attività operative e logistiche. Con diuturno e determinato impegno, in un ambiente contrassegnato da tensioni derivanti dalle prime elezioni democratiche, operava, intimamente animato da elevato spirito umanitario, per favorire il ritorno alla normalità del Paese. Generoso e determinato intratteneva, inoltre, proficue relazioni sia con i rappresentanti delle etnie serba e musulmana, sia con i comandi militari della Nato nelle cui zone di responsabilità si trovava ad operare. La professionalità, l'orgoglio nazionale dimostrato, l'intelligente ed efficace apporto contribuivano ad elevare il lustro ed il decoro dell'Esercito italiano». — Sarajevo, 15 marzo-6 novembre 1996.

Croci di bronzo

Al ten. col. Gian Paolo Tongiorgi, nato il 4 aprile 1942 a La Spezia, con la motivazione: «Ufficiale di collegamento del comando di corpo d'armata di reazione rapida di Ace (ARRC) nell'operazione «Firm Endeavour» condotta da IFOR in Bosnia-Erzegovina, profondeva ogni sua energia per facilitare la delicata operazione di schieramento del contingente italiano risolvendo, in un ambiente operativo impegnativo e dai rischi imprevedibili, inevitabili e non marginali problemi connessi con lo sbarco del personale e dei mezzi in Croazia, con il loro afflusso per via ordinaria lungo itinerari di difficile transitabilità e con la sistemazione degli accantonamenti a Sarajevo. La sua non comune capacità organizzativa e le sue eccellenti qualità professionali contribuivano, inoltre, a stabilire e mantenere quei contatti con gli organismi dell'ONU che si rendevano necessari per acquisire materiali ed infrastrutture essenziali per il conseguimento della piena operatività dei reparti italiani. Rientrato in un primo momento nei ranghi del Rear e, successivamente, trasferito al Main del corpo d'armata di reazione rapida svolgeva, con altissimo senso di responsabilità e spiccato spirito di sacrificio, l'incarico di addetto alla logistica ricevendo ampie attestazioni di stima per l'intelligente ed efficace apporto fornito in ogni occasione. L'irreprensibile comportamento l'orgoglio nazionale dimostrato, la continuità dell'impegno contribuivano a mantenere alto il lustro ed il decoro dell'Esercito italiano». Sarajevo, 14 dicembre 1995-15 settembre 1996.

Al magg. Carlo Fortino, nato il 29 maggio 1995 a San Valentino Torio (Salerno), con la motivazione: «Ufficiale superiore t.SG raggiungeva il primo nucleo di "precursori" a Sarajevo pochi giorni dopo l'inizio dell'operazione "Joint Endeavour" nella fase particolarmente delicata dell'avvio dell'operazione, il magg. Fortino ha collaborato all'attività di pianificazione, preparazione e organizzazione in zona d'intervento del successivo afflusso del contingente italiano. In particolare, inserito nella cellula G3-Piani, l'ufficiale si è completamente integrato in ambito comando divisione ed ha partecipato, con fecondo spirito partecipativo e non comune dedizione a tutte le attività poste in essere dal citato comando, guadagnandosi rapidamente la stima incondizionata dei superiori e colleghi francesi per la professionalità dimostrata e per le peculiari doti di gradevole comunicativa. Forte del credito di cui godeva presso i colleghi francesi, sia per aver frequentato l'"Ecole de guerre" a Parigi sia per le brillanti e ponderate soluzioni trovate alle problematiche affidategli, e risultato di grandis-

sima utilità per la risoluzione dei problemi tra la brigata multinazionale Sarajevo-Nord ed il comando DMN-SE salvaguardando, sempre con grande tatto e diplomazia, gli interessi del contingente italiano. In particolare, si è impegnato con puntiglioso scrupolo nella pianificazione delle missioni operative che dovevano essere assegnate alla brigata multinazionale Sarajevo-Nord. Impiegato anche nell'ambito della cellula G3-Operazioni, in assenza dell'ufficiale italiano titolare o in rinforzo allo stesso in momenti di particolare intensità delle operazioni, si è distinto per prontezza di reazione e grande capacità di gestione di situazioni critiche per l'intero periodo in teatro d'operazioni, l'ufficiale ha fornito un elevatissimo rendimento in ogni situazione, dimostrando grande professionalità ed incondizionata dedizione al servizio e contribuendo a conferire prestigio alla Forza armata ed al Paese in un contesto multinazionale delicato». — Bosnia-Erzegovina, 27 dicembre 1995-21 giugno 1996.

Al cap. Max Andrè Barbacini, nato l'8 settembre 1963 a Brignoles (Francia), con la motivazione: «Ufficiale inserito nella cellula G2 del comando divisione multinazionale Sud-Est sin dal suo arrivo in zona d'operazioni, si è integrato mirabilmente nel delicato incarico, grazie anche all'ottima padronanza delle lingue sia francese sia inglese, partecipando con impegno ed energia a tutte le attività poste in essere dalla DMN-SE. In virtù della non comune capacità di visione dell'essenziale in ogni problematica affrontata, della capacità rapida ed approfondita analisi e della forte determinazione nel sostenere le proprie tesi, il capitano Barbacini si è guadagnato rapidamente la stima incondizionata di superiori e colleghi francesi, imponendosi quale principale elemento di riferimento nell'ambito della cellula G2 divisionale. Nello specifico settore, il suo apporto di pensiero è stato, frequentemente valutato, dagli stessi superiori francesi, più qualificante di quello del tenente colonnello capo-cellula. In particolare, nell'attività di ispezione ai "siti" di armamenti delle fazioni ha dato prova di sangue freddo e capacità di mediazione. Per l'intero periodo in teatro d'operazioni, l'ufficiale ha fornito un rendimento di tutto rilievo, dimostrando grande professionalità e non comune senso del dovere, ed ha indubbiamente contribuito a conferire pregio alla Forza armata ed al Paese in un contesto multinazionale particolarmente delicato». -- Bosnia-Erzegovina, 14 gennaio-17 luglio 1996.

Al mar. ord. Giuseppe Pagliaro, nato il 20 gennaio 1964 a Caronia (Messina), con la motivazione: «Sottufficiale analista della branca intelligence del comando del corpo d'armata di reazione rapida di Ace (ARRC) nell'operazione "Firm Endeavour" condotta da IFOR in Bosnia-Erzegovina, operava alle dipendenze di ufficiali di diversa nazionalità ricoprendo incarichi di elevatissima responsabilità. Con determinazione fuori dal comune, con inventiva e notevole spirito di sacrificio otteneva in ogni situazione risultati brillanti e si distingueva per competenza e professionalità. In un ambiente caratterizzato da tensione e in un difficile contesto multinazionale che comportava un impegno notevole, forniva in ogni occasione prestazioni elevatissime. Generoso, determinato ed energico, pienamente consapevole delle responsabilità affidategli, profondamente animato di fede nel servizio, contribuiva ad accrescere il lustro ed il decoro dell'Esercito italiano. Raro esempio di sentito attaccamento al dovere, di completa dedizione e di assoluta lealtà». — Sarajevo, 26 novembre 1995-20 novembre 1996.

97A9668

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Finanziamento per l'intervento discarica controllata di prima categoria per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli urbani.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1997 è determinato il finanziamento per l'intervento «Discarica controllata di prima categoria per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli urbani» in L. 2.254.120.867.

97A9785

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione relativa al carico tributario dovuto dalla ditta F.lli Piccolo, in Sant'Anastasia

Con decreto dell'11 novembre 1997, la riscossione del carico tributario di L. 108.480.140, dovuto dalla ditta F.lli Piccolo con sede in Sant'Anastasia, è stata sospesa ai sensi dell'art. 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione regionale delle entrate per la Campania, sezione staccata di Napoli, nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 39. In via cautelare, il concessionario manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari della sopramenzionata società, la quale comunque, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento agevolativo, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quota-parte di credito erariale non tutelato dagli atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, o sopravvengano fondati motivi di pericolo per la riscossione del credito.

97A9813

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Microm S.r.l., in Albano Laziale

Con decreto 10 novembre 1997, il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 138.992.387, dovuto dalla ditta Microm S.r.l., con sede in Albano Laziale, località Pavona, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1997 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

La direzione regionale delle entrate per il Lazio è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

97A9814

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione alla composizione del comitato di sorveglianza delle società: Fidimpresa - Società fiduciaria per la piccola e media impresa S.p.a., Unifin - Unione finanziaria S.p.a., Sogefin Milano S.p.a., Selemedia S.p.a., Viscontea finanziaria - Visfin S.p.a., C.I.I.Tur. S.p.a., Viscontea commissionaria S.p.a., Viscontea commerciale S.r.l., Residence Ney S.a.s. di Di Filippo Massimo & C., S.I.P.I.N. - Società immobiliare per investimenti nazionali S.p.a., Aster S.r.l. e Immobiliare del Sempione S.r.l., tutte in liquidazione coatta amministrativa, a seguito della accettazione delle dimissioni dei due componenti nominati in qualità di rappresentanti dei creditori e della riduzione da cinque a tre del numero complessivo dei componenti.

Con decreto 27 novembre 1997, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, preso atto dello scioglimento del Co.Ri.Ge.A. - Comitato risparmiatori gestione Alfa, ha accettato le dimissioni dell'ing. Aldo Bianchi e dell'avv. Massimo Dina da componenti del comitato di sorveglianza delle società: Fidimpresa - Società fiduciaria per la piccola e media impresa S.p.a., Unifin - Unione finanziaria S.p.a., Sogefin Milano S.p.a., Selemedia S.p.a., Viscontea finanziaria - Visfin S.p.a., C.I.I.Tur. S.p.a., Viscontea commissionaria S.p.a., Viscontea commerciale S.r.l., Residence Ney

S.a.s. di Di Filippo Massimo & C., S.I.P.I.N. - Società immobiliare per investimenti nazionali S.p.a., Aster S.r.l. e Immobiliare del Sempione S.r.l., tutte in liquidazione coatta amministrativa, ed ha ridotto da cinque a tre il numero complessivo dei componenti del comitato di sorveglianza medesimo, che resta, pertanto composto dai signori:

prof. avv. Bruno Inzitari, nato a Cagliari il 24 luglio 1948, in qualità di esperto e con funzioni di presidente;

prof. Alberto Bertoni, nato a Brescia il 2 novembre 1940, in qualità di esperto;

dott. Carlo Picozzi, nato a Roma l'11 agosto 1920, in qualità di esperto.

97A9834

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 4 dicembre 1997

Dollaro USA	1737,50
ECU	1943,92
Marco tedesco	980,53
Franco francese	292,85
Lira sterlina	2915,53
Fiorino olandese	870,10
Franco belga	47,528
Peseta spagnola	11,606
Corona danese	257,52
Lira irlandese	2554,65
Dracma greca	6,252
Escudo portoghese	9,597
Dollaro canadese	1223,25
Yen giapponese	13,432
Franco svizzero	1213,34
Scellino austriaco	139,33
Corona norvegese	242,31
Corona svedese	223,53
Marco finlandese	324,40
Dollaro australiano	1169,16

97A9881

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto direttoriale 10 novembre 1997 la dott.ssa Giulia Motta è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa lavoratori del Vercellese e Valsesia S.r.l.», con sede in Vercelli, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 4 febbraio 1988, in sostituzione del rag. Giacomo Manachino, deceduto.

Con decreto direttoriale 10 novembre 1997 il dott. Bruno Maffiotti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Trecatese», con sede in Trecate (Novara), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 1° marzo 1988, in sostituzione del rag. Giacomo Manachino, deceduto.

Con decreto direttoriale 10 novembre 1997 il rag. Lucia Giacobone è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Servizi Agricoli a r.l.», con sede in Villa Del Foro (Alessandria), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 5 marzo 1986 in sostituzione del dott. Giacomo Manachino, deceduto.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1997 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «Erika 89», con sede in Caserta, costituita il 27 ottobre 1989 per rogito notaio Vincenzo Barletta, ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi l'avv. Antonio Giannelli, nato a Caserta il 22 giugno 1939.

97A9786

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

Decreto n. 161 del 16 ottobre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «HY-50» soluzione, alle condizioni di seguito specificate:

Titolare A.I.C.: Bexco Pharma Inc. - Mississauga Ontario (Canada), rappresentata in Italia dalla società Equality S.r.l. con sede legale in Milano, via Montello, 20 - codice fiscale 09990390156.

Produttore: Lifecore Biomedical, Inc. Choska, Minnesota (U.S.A.), con effettuazione delle operazioni di controllo sui lotti importati presso l'officina farmaceutica Quality Assistance - Donstiennes (Belgio).

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: scatola di cartone contenente una siringa in vetro preriempita pronta per l'uso da 3 ml - A.I.C. n. 102250014.

Composizione: 1 ml contiene:

principi attivi: sodio jaluronato 17,0 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cavalli.

Indicazioni terapeutiche: trattamento intra-articolare delle disfunzioni delle giunture degli arti del cavallo dovute a sinoviti acute e croniche non infettive, associate ad osteoartriti.

Tempo di attesa: nessuno.

Validità: diciotto mesi in frigorifero (2-6 °C) evitare il congelamento.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 162 del 16 ottobre 1997

Prodotto medicinale per uso veterinario «TETANVET» anatossina tetanica Behrinwerke adsorbita (nuova confezione di prodotto medicinale per uso veterinario già autorizzato).

Titolare A.I.C.: Hoechst Veterinar GmbH - Unetrschleißeim - Monaco (Germania) rappresentata in Italia dalla società Hoechst Veterinaria S.r.l. - socio unico, con sede legale e fiscale in Milano, piazzale Turr, 5 - codice fiscale 11494040154.

Produttore: Behringwerke AG, Marburg - Germania.

Confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio della confezione: 10 flaconi da 1 ml, A.I.C. n. 101386023.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 163 del 16 ottobre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «REGUMATE CAVALLI» (Altrenogest), soluzione orale.

Titolare A.I.C.: Hoechst Roussel Vet S.A. Romainville - Cedex (Francia), rappresentata in Italia dalla società Hoechst Roussel Vet S.r.l. - socio unico, con sede legale e fiscale in Milano, piazzale Turr, 5, codice fiscale 11494040154.

Produttore: Hoechst Roussel Vet S.A. Igoville - 27460 Alizay (Francia).

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.: flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102187010.

Confezione: 100 ml di prodotto contengono:

principio attivo: altrenogest 220 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cavalle sportive in fase di riproduzione.

Indicazioni terapeutiche: è un progestinico di sintesi da somministrare per via orale in cavalle sportive in fase di riproduzione al fine di regolare l'attività ovarica in soggetti normociclanti e in cavalle in anestro nei seguenti casi:

1) all'inizio della stagione di monta, in cavalle che manifestano attività ovarica al fine di indurre un estro ovulatorio e/o una normale attività ciclica;

2) trattamento delle cavalle in anestro da lattazione in assenza di corpo luteo;

3) programmazione dell'attività ovarica nelle cavalle normociclanti per ottimizzare i tempi di monta.

Mediamente entro 7-8 giorni dalla fine del trattamento si assiste alla comparsa delle manifestazioni estrali e, 24-48 ore prima della fine del calore, all'ovulazione.

Altre condizioni: il prodotto è riservato a cavalle sportive in fase di riproduzione e non deve essere somministrato a cavalle allevate a scopo alimentare. In ogni caso le cavalle trattate non potranno essere destinate all'uso alimentare prima che siano trascorsi centottanta giorni dall'ultimo trattamento.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 164 del 16 ottobre 1997

Prodotto medicinale per uso veterinario «NOBIVAC[R] CEPPI», vaccino vivo contro cimurro, epatite infettiva, parvovirosi e parainfluenza del cane, nella confezione 100 flaconi da 1 dose (nuova confezione di prodotto medicinale per uso veterinario già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Bexmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Brembo, 27 - codice fiscale 01148870155.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni e numeri di A.I.C.:

100 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101939041,

contestualmente alle confezioni sottoindicate, già autorizzate, vengono assegnati i numeri di A.I.C. a fianco indicato:

1 flacone da 1 dose - A.I.C. n. 101939015;

10 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101939027;

50 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101939039.

I lotti già prodotti e riportanti il numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 165 del 16 ottobre 1997

Prodotto medicinale per uso veterinario «HG-OLVAC», vaccino inattivato ed emulsionato contro la pseudopeste aviare e la corizza infettiva aviare, nella confezione 10 flaconi da 250 ml (nuova confezione di prodotto medicinale per uso veterinario già autorizzato).

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 283 - codice fiscale 00592170377.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Maclodio (Brescia).

Confezioni e numeri di A.I.C.:

10 flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 101781021,

contestualmente alla confezione sottoindicata, già autorizzata, viene assegnato il numero di A.I.C. a fianco indicato:

flacone da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 101781019.

I lotti del prodotto medicinale per uso veterinario già prodotti, limitatamente alla confezione flacone da 250 ml (500 dosi), riportanti il numero di registrazione precedentemente autorizzato, possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 166 del 16 ottobre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «CEFATRON» (cefapirina sodica), pomata antimastitica per la terapia della mastite bovina durante il periodo di lattazione, nelle confezioni 50 tubi-siringa da 50 ml, 100 tubi-siringa da 5 ml, 50 tubi-siringa da 10 ml, 100 tubi-siringa da 10 ml (nuove confezioni di specialità medicinale per uso veterinario già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia, (Bologna), via Emilia 285 - codice fiscale 01125080372.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. presso l'officina consortile che ha sede al suddetto indirizzo.

Concessionaria di vendita per l'Italia: Azienda terapeutica italiana - A.T.I. S.p.a.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

«Cefatron asciutta»:

50 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101714133;

100 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101714145;

50 tubi-siringa da 10 ml - A.I.C. n. 101714158;

100 tubi-siringa da 10 ml - A.I.C. n. 101714160;

«Cefatron L»:

50 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101714172;

100 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101714184;

50 tubi-siringa da 10 ml - A.I.C. n. 101714196;

100 tubi-siringa da 10 ml - A.I.C. n. 101714208.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 167 del 16 ottobre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «RILEXINE» (cefalessina), compresse per antibioticoterapia (nuova confezione di specialità per uso veterinario già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Laboratoires Virbac - 1ère Avenue 2065M - L.I.D. - 06516 Carros (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Virbac S.r.l., con sede legale in via dei Gracchi, 30 - Milano - codice fiscale 06802290152.

Produttore: la ditta titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Carros (Francia).

Confezione e numero di A.I.C.: scatola da 10 compresse divisibili da 600 mg di cefalessina - A.I.C. n. 100066048.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 168 del 16 ottobre 1997

Prodotti medicinali per uso veterinario: EDS-OLVAC, HG-GEL-VAC, HG-OLVAC, MG-OLVAC, MS-VAC, OLVAC A+B, OLVAC A+G, PA-OLVAC, PM-OLVAC, AUJESZKY A-SUIVAX, AUJESZKY OIL-SUIVAX, PARVO-SUIVAX, PLEURO-SUIVAX, CUNIVAX P.B., OVAX Clamidia.

Titolare A.I.C.: società Fatro S.p.a., con sede legale e fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285 - codice fiscale 01125080372.

Modifiche apportate: tempo di attesa: per i prodotti suddetti il tempo di attesa è ora di zero giorni.

I lotti già prodotti dei medicinali per uso veterinario stessi aventi i tempi di attesa in precedenza autorizzati possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 169 del 16 ottobre 1997

Prodotto medicinale per uso veterinario «ENDOPITUITRINA VETERINARIA» flacone iniettabile a tappo perforabile da 100 ml × 1000 U.I.

Titolare A.I.C: società Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km. 20,300, codice fiscale 01396760595.

Modifiche apportate: tempo di attesa: il tempo di attesa è ora di zero giorni.

I lotti già prodotti aventi il tempo di attesa precedentemente autorizzato possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 170 del 22 ottobre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «ADVOCIN» (danafloxacin mesiolato).

Titolare A.I.C.: società Pfizer italiana S.p.a., con sede legale e fiscale in Latina s.s. 156 km 50, codice fiscale 00192900595.

Modifica apportata: tempo di attesa: per la specialità medicinale suddetta il tempo di attesa ora autorizzato è di 36 ore.

I lotti già prodotti con i tempi di attesa precedentemente autorizzati possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Decreto n. 171 del 22 ottobre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «SUROLAN» sospensione oleosa per uso topico.

Titolare A.I.C.: società Janssen-Cilag S.p.a., con sede legale in Cologno Monzese (Milano), via M. Buonarroti, 23 - codice fiscale 00962280590.

Modifica apportata: validità: il periodo di validità della specialità medicinale per uso veterinario suddetta è ora esteso a 36 mesi

I lotti già prodotti riportanti il periodo di validità in precedenza autorizzato possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 172 del 22 ottobre 1997

Prodotto medicinale per uso veterinario «DUVAXYN EHV1.4» vaccino inattivato contro la rinopolmonite e l'aborto del cavallo causati da herpesvirus equini, tipo 1 e 4.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e fiscale in Parma, strada Manara, 5/A - codice fiscale 00278930490.

Produttore: Fort Dodge Animal Health - Weesp (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

2 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101976013;

10 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101976025.

Composizione:

principi attivi: EHV_1 inattivato, ceppo 438/77; non meno di $10^{7,3}$ $TCID_{50}$. EHV_4 inattivato, ceppo 405/76; non meno di $10^{7,}$ $TCID_{50}$;

eccipienti: (così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Specie di destinazione: cavalli e ponies.

Indicazioni terapeutiche: per la vaccinazione di base ed i successivi richiami in cavalli e ponies sani (sensibili ed immuno competenti contro la malattia respiratoria provocata da EHV1 e EHV4 (rinopolmonite).

Per l'utilizzo in cavalle sane, sensibili ed immuno competenti come aiuto per la prevenzione dell'aborto associato all'infezione da EHV1.

Tempo di attesa: nessuno.

Validità: 17 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile. Da usare sotto il controllo del medico-veterinario.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 173 del 22 ottobre 1997

Premiscela per alimenti medicamentosi «IVOMEC PREMIX»

Titolare A.I.C.: società Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a. con sede legale e fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6 - codice fiscale 00422760587.

Modifiche apportate: confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio di una nuova confezione: sacco da 333 g - A.I.C. n. 102241021.

Alle confezioni precedentemente autorizzate della premiscela sopraindicata vengono ora attribuiti i numeri di A.I.C. riportati a fianco di ciascuna di essa:

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102441033;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102441019.

Contestualmente per la premiscela per uso veterinario suddetta in tutte le sue confezioni, sono ora autorizzate le seguenti indicazioni terapeutiche:

per il trattamento ed il controllo di nematodi grastrointestinali (ascaris suum, adulti e larve di IV stadio, Strongyloides ran-

somi, adulti), vermi polmonari (Metastrongylus spp. adulti), pidocchi (Haematopinus suis) ed acari della rogna (Sarcopetes scabiei, var. Suis) dei suini.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 174 del 22 ottobre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «METACAM» (meloxicam) sospensione per cani - flacone da 32 ml.

Titolare A.I.C.: ditta Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Ingelheim am Rhein (Germania), rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Firenze, via Pellicceria, 10 - codice fiscale 00421210485.

Confezionamento: per la specialità medicinale sopraindicata è ora autorizzato: la sostituzione del misurino dosatore da 2,5 ml e 5 ml con la siringa dosatrice, e il cambiamento, limitatamente alla chiusura a vite, da PS a HPDE il materiale utilizzato per il flacone.

Nuove confezioni e numeri di A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio delle sottoindicate nuove confezioni:

flacone da 10 ml + contagocce a capsula a vite ed una siringa dosatrice - A.I.C. n. 100074020;

flacone da 100 ml + contagocce a capsula a vite ed una siringa dosatrice - A.I.C. n. 10007403;

Modifica stampati: comprendente una diversa formulazione della posologia.

I lotti con gli stampati precedentemente autorizzati possono essere mantenuti in commercio sino al 31 maggio 1998.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 175 del 24 ottobre 1997

Prodotto medicinale per uso veterinario «NOBIVAC PPI» vaccino vivo liofilizzato contro la parvovirosi e la parainfluenza del cane, nella confezione: 100 flaconi da 1 dose (nuova confezione di prodotto medicinale per uso veterinario già autorizzato).

Titolare A.I.C: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Via Brembo, 27 - codice fiscale 01148870155.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.:

100 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 100299041.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 176 del 24 ottobre 1997

Prodotto medicinale per uso veterinario «NOBIVAC LEPTO» vaccino inattivato contro la leptospirosi del cane, nella confezione 100 flaconi da 1 dose.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Via Brembo, 27 - codice fiscale 01148870155.

Produttore: il titolare dell'A.I.C: nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezione autorizzata a numero di A.I.C.:

100 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101878039.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 177 del 24 ottobre 1997

Prodotto medicinale per uso veterinario «PM-OLVAC» vaccino emulsionato contro la pseudopeste e il colera aviare nella confezione: 10 flaconi da 250 ml (nuova confezione di prodotto per uso veterinario già autorizzato).

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285 - codice fiscale 00592170372.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nell'officina farmaceutica di Maclodio (Brescia).

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.:

10 flaconi da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 101790020,

contestualmente alla confezione sottoindicata, già autorizzata viene assegnato il numero di A.I.C. a fianco indicato:

flacone da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 101790018.

I lotti già prodotti e riportanti il numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 178 del 24 ottobre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «GENABILIN» (menbutone) soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: societa Vetem S.p.a., con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento) - codice fiscale 01988770150.

Tempo di attesa: il tempo di attesa per la specialità medicinale per uso veterinario suddetta è ora di zero giorni.

Numero di A.I.C.: alla confezione flacone da 100 ml viene ora attribuito il numero di A.I.C. 101540019.

I lotti già prodotti con gli stampati riportanti il tempo di attesa in precedenza autorizzato e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza assegnato possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 179 del 24 ottobre 1997

Prodotto medicinale per uso veterinario «MG-OLVAC» nella confezione: 10 flaconi da 250 ml (nuova confezione di prodotto per uso veterinario già autorizzato).

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285 - codice fiscale 00592170372.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nell'officina farmaceutica di Maclodio (Brescia).

Confezione autorizzata:

10 flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 101794028,

contestualmente alla confezione sottoindicata, già autorizzata, viene assegnato il numero di A.I.C. a fianco indicato:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101794016.

I lotti già prodotti della confezione: 1 flacone da 250 ml, possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 180 del 24 ottobre 1997

Prodotti medicinali per uso veterinario: Poulvac IBD274, Poulvac IBD1466, Poulvac IB primer, Poulvac IBH 120, Poulvac Marek, CVI, Poulvac NDW, Suvaxyn i-Aujeszky, Suvaxyn i-Aujeszky+flu, Suvaxyn flu, Duphavac IBR PI3, Dohyvac DA2+L, Dohyvac DA2Pi+L, Dohyvac L, Dohyvac parvo, Duvaxyn IE-T, Duvaxyn IE-T plus, Duphaciclina 300 LA, Duphafral D3 1000, Effydral, Raxten Palatabs.

Titolare A.I.C.: società Solvay Duphar Weesp (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Solvay Veterinaria S.p.a., di Parma.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e fiscale in Roma, Strada Manara, 5/A - codice fiscale 00278930490.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 181 del 24 ottobre 1997

Prodotto medicinale per uso veterinario «IMMUNOGLOBULINE VETERINARIE I.S.M.» flacone da 20 ml.

Titolare A.I.C.: società Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina) - codice fiscale 01396760595.

Modifiche apportate: produzione: l'officina consortile, via Nettunense km. 20,300, Aprilia (Latina) è autorizzata ad effettuare le seguenti fasi della produzione del prodotto suddetto:

solubilizzazione della materia prima;

filtrazione della soluzione ottenuta;

ripartizione in flaconi della soluzione;

chiusura dei flaconi;

confezionamento.

Numeri di A.I.C.: alla confezione flacone da 20 ml viene ora attribuito il numero di A.I.C. 102133016.

I lotti già prodotti e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decorrenza ed efficacia del prodotto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 182 del 24 ottobre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «FLOGEND» (flunixin meglumine) soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300 - codice fiscale 01396760595.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nell'officina consortile sita in Aprilia (Latina).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102285018;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102285020.

Composizione: 100 ml contengono: principio attivo: flunixin meglumine 8,3 g; eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini e cavalli.

Indicazioni terapeutiche:

bovini: terapia sintomatica delle affezioni a carattere algico-flogistico-febbrili di varia origine e natura;

cavalli: terapia sintomatica delle affezioni muscolo-scheletriche e dei dolori viscerali, associati a colica.

Tempi di attesa: carni: 7 giorni; latte: 24 ore (2 mungiture).

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 183 del 24 ottobre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «TINKANIUM» soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C: società Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e fiscale in Parma, Strada Manara, 5/A - codice fiscale 00278930490.

Modifiche apportate: specie di destinazione: le confezioni flacone da 100 e 250 ml sono ora destinate alle specie bovini, suini ed ovini.

La confezione flacone da 1000 ml soluzione orale è destinata esclusivamente alla specie volatili.

Confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio di una confezione flacone da 100 ml da destinarsi esclusivamente ai cavalli sportivi - A.I.C. n. 101453076.

Tempi di attesa: i tempi di attesa per la specialità medicinale suddetta ora autorizzati sono:

bovini: carni: 7 giorni; latte: 4 mungiture;

ovini: carni: 14 giorni; latte: 4 mungiture;

suini: carni: 7 giorni.

Altre condizioni: cavalli sportivi: il prodotto non deve essere somministrato a cavalli allevati a scopo alimentare in ogni caso, i cavalli sportivi trattati non potranno essere destinati all'uso alimentare prima che siano trascorsi 180 giorni dall'ultimo trattamento.

I lotti già prodotti con gli stampati in precedenza autorizzati possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Decreto n. 184 del 10 novembre 1997

Prodotto medicinale per uso veterinario «AKIPOR» vaccino vivo contro la malattia di Aujeszky (ceppo Bartha gE) nelle confezioni da 50 dosi e da 100 dosi.

Titolare A.I.C: ditta estera Rhone Merieux di Lione (Francia) rappresentata in Italia dalla Pierzoo Rhone Merieux S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, piazza Pio XI - codice fiscale 05995030151.

Confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione: flacone da 10 dosi+flacone da 20 ml di diluente - A.I.C. n. 10238039.

Validità: la validità del prodotto ora autorizzata è di 18 mesi.

I lotti già prodotti ed indicanti la validità in precedenza autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 186 del 10 novembre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «VOREN RETARD» nella confezione flacone da 50 ml per equini.

Titolare A.I.C.: Ditta Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Ingelheim am Rhein Germania rappresentata in Italia dalla Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Firenze, via Pellicceria, 10 - codice fiscale 00421210485.

Modifiche apportate: officine di produzione: dott. Karl Thomae GmbH, Biberach an der Riss - Germania.

Confezionamento e controllo: dette operazioni possono essere eseguite sia dall'officina dott. Karl Thomae GmbH, Biberach and der Riss - Germania, che dall'officina Basf Labiana S.A., Barcellona - Spagna.

Validità: la validità ora autorizzata è di 5 anni.

I lotti prodotti ed indicanti la validità in precedenza autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 187 del 10 novembre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «PITOCINA» (ossitocina) (nuova confezione di specialità medicinale per uso veterinario già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300 - codice fiscale 01396760595.

Produttore: officina consortile di Aprilia (Latina).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: alla confezione flacone da 100 ml, nonché alla confezione precedentemente autorizzata della specialità medicinale sopraindicata sono attribuiti i seguenti numeri di A.I.C. riportati a fianco di ciascuna di esse:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102100017;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102100029.

Contestualmente per la specialità medicinale per uso veterinario suddetta è ora autorizzato il tempo di attesa di zero giorni.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario «PITOCINA» nella confezione flacone da 50 ml riportanti i tempi di

attesa precedentemente autorizzati e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito, possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 188 del 10 novembre 1997

Tutti i prodotti medicinali per uso veterinario (vaccini e medicinali prefabbricati).

Titolare A.I.C.: società ISBI - Istituto di sviluppo biologico italiano S.p.a. - con sede legale in Milano.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Milano, via Vittor Pisani 16 - codice fiscale 00221300288.

I prodotti medicinali per uso veterinario vengono prodotti controllati e confezionati secondo quanto precedentemente autorizzato, e rimangono autorizzati allo stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 189 del 10 novembre 1997

Prodotti medicinali per uso veterinario:

«DURAMUNE DA2LP+Pv»:

1 flacone di vaccino - A.I.C. n. 100115017;

10 flaconi di vaccino - A.I.C. n. 100115029;

«PUPPYSHOT BOOSTER»:

1 flacone di vaccino - A.I.C. n. 100111018;

10 flaconi di vaccino - A.I.C. n. 100111020.

Titolare A.I.C: società estera Fort Dodge Laboratories - Fort Dodge - Iowa - U.S.A., rappresentata in Italia dalla società Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale in Aprilia (Latina).

Modifiche apportate: titolare A.I.C. (limitatamente alla rappresentanza): la società titolare dell'A.I.C. dei prodotti medicinali per uso veterinario sopraindicati è ora rappresentata in Italia dalla società Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e fiscale in Parma, Strada Manara 5/A - codice fiscale 00278930490.

Produttore: i prodotti medicinali suddetti sono ora prodotti anche presso l'officina farmaceutica Fort Dodge Laboratoires - Iowa - U.S.A., con effettuazione delle operazioni di controllo presso lo stabilimento Fort Dodge di Sligo (Irlanda).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 190 del 10 novembre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «GANGLIOVET FORTE» (gangliosidi) per cani di grossa taglia (nuova serie di specialità medicinale per uso veterinario già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Fidia S.p.a., con sede legale e fiscale in Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica 3/A - codice fiscale 00204260285.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nell'officina farmaceutica di Abano Terme (Padova).

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.:

1 flaconcino multidose da 50 mg/5 ml - A.I.C. n. 10153029.

Alla confezione della specialità medicinale per uso veterinario «GANGLIOVET» viene ora attribuito il numero di A.I.C. a fianco indicato:

1 flaconcino multidose iniettabile 25g/5ml - A.I.C. n. 101153017.

I lotti già prodotti e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Composizione: ogni flaconcino da 5 ml contiene:

principi attivi: gangliosidi 50 mg; eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 191 del 10 novembre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «APRALAN SOLUBILE» (apramicina solfato).

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze) - via Gramsci 733 - codice fiscale 00426150488.

Produttore: Vetimex Produktie en Handelsmaatschappij - Ad Bladel (Germania).

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.:

flacone da 50 g - A.I.C. n. 102442011.

Composizione: principio attivo: apramicina (sotto forma di solfato) 50 g.

Indicazioni terapeutiche:

suini: per il trattamento delle enteriti batteriche causate da Escherichia coli e altri germi sensibili all'apramicina;

vitelli: per il trattamento delle enteriti batteriche sostenute da E. coli, salmonelle e altri germi sensibili all'apramicina.

Specie di destinazione: suini e vitelli.

Tempo di attesa: suini: 7 giorni; vitelli: 14 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 192 del 10 novembre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «GABROVITAL B FORTE» soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Vetem S.p.a., con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento) - Lungomare Pirandello 8 - codice fiscale 01988770150.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Porto Empedocle (Agrigento).

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102329012;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102329024.

Composizione: per 100 ml di prodotto, principi attivi: tiamina cloridrato (Vit. B1) 15 g, piridossina cloridrato (Vit. B6) 1,5 g, nicotinamide (Vit. PP) 3 g; altri componenti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: stati carenziali da Vit. B1, B6 e PP, sindromi nervose, coadiuvante nelle anemie di origine tossica ed infettiva, stentata crescita dei giovani animali, inappetenza, gravidanza, lattazione, deperimento organico, stati di affaticamento muscolare, turbe del metabolismo glucidico (chetosi).

Specie di destinazione: bovini, suini, equini, ed ovi-caprini, soggetti giovani e adulti.

Tempo di attesa: carne e latte: nullo.

Regime di dispensazione: la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 193 del 10 novembre 1997

Specialità medicinale per uso veterinario «EXCENEL RTU» (ceftiofur cloridrato) sospensione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Pharmacia e Upjohn Spa, con sede legale e fiscale in Milano, via R. Koch, 1.2, codice fiscale 07089990159.

Produttore: Pharmacia e Upjohn Co. - Kalamazoo Michigan (U.S.A.), con effettuazione delle operazioni di controllo presso lo stabilimento Pharmacia e Upjohn N.V./S.A. - Puurs (Belgio).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102366010;

10 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 102366022.

Composizione: principio attivo: ceftiofur cloridrato, pari a ceftiofur 50 mg; eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: è indcato per il trattamento delle infezioni batteriche a carico dell'apparato respiratorio dei suini associate a microrganismi sensibili al ceftiofur: Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida e Streptococcus suis.

Specie di destinazione: suini.

Tempo di attesa: carni e visceri: 5 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 194 dell'11 novembre 1997

Specialità medicinale «OPTIMMUNE» unguento oftalmico (ciclosporina) nella confezione tubo da 3,5 g - A.I.C. n. 102159011.

Titolare A.I.C.: società Schering-Plough S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti 89 - codice fiscale 00889060158.

Modifiche apportate: validità. La validità ora autorizzata è di 24 mesi per una temperatura di conservazione entro i 25 °C.

I lotti già prodotti con la validità in precedenza autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 195 del 10 novembre 1997

Specialità medicinale «CYDECTIN 0,1%» (moxidectin) soluzione orale per pecore.

Titolare A.I.C.: società Cyanamid Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense 90, codice fiscale 00130300874.

Modifica apportata: confezione e numero di A.I.C. È autorizzata l'immissione in commercio di una nuova confezione:

flacone da 2,5 litri - A.I.C. n. 102287036.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 196 dell'8 ottobre 1997

Premiscela per alimenti medicamentosi «RINTAL SUINI» (Febantel).

Titolare A.I.C.: Bayer Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Milano, viale Certosa, 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Produttore: KVP - Pharma und Veterinaer Produkte KIEL (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 250 g - A.I.C. n. 102414024;

barattolo da 500 g - A.I.C. n. 102414048;

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102414012;

barattolo da 5 kg - A.I.C. n. 102414036;

fusto da 25 kg - A.I.C. n. 102414051.

Composizione: ogni 100 g di prodotto contiene: Febantel 10 g; eccipienti: sodio diottilsolfosuccinato 0,45 g; acqua demineralizzata 0,45 g; saccarosio 89,10 g.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche:

a) infestazioni gastrointestinali da nematodi (Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum spp, Ascaris suum) dei suini;

b) infestazioni da Strongyloides ransomi e Trichuris suis dei suini.

Tempo di attesa: 21 giorni.

Validità: 5 anni contenitori di polipropilene; 4 anni contenitori di polietilene; 2 anni contenitori di fibra.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Revoca di prodotto medicinale per uso veterinario

Decreto n. 162 del 16 ottobre 1997

Prodotto medicinale per uso veterinario «TETANVET», confezione 2 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 101386011.

Titolare A.I.C.: Hoechst Veterinar GmbH - Unetrschleißeim - Monaco (Germania) rappresentata in Italia dalla società Hoechst Veterinaria S.r.l. - socio unico, con sede legale e fiscale in Milano, piazzale Turr, 5 - codice fiscale 11494040154.

Motivo della revoca: per rinuncia della società titolare dell'A.I.C.

97A9616

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Cooperativa fra produttori avicunicoli del Friuli-Venezia Giulia (Coop.P.A.) Soc. coop. a r.l.», in Udine.

Con deliberazione n. 3380 del 7 novembre 1997, la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo di due mesi il mandato conferito al dott. Stefano Macchia, con studio in Udine, viale Ungheria n. 125, in ordine alla gestione commissariale della «Cooperativa fra produttori avicunicoli del Friuli-Venezia Giulia (Coop.P.A.) Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine.

97A9787

REGIONE SARDEGNA

Istituzione del registro regionale dei micologi

L'assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della regione autonoma della Sardegna, con proprio atto n. 2689 del 3 ottobre 1997, ha decretato l'istituzione del registro regionale dei micologi per l'idoneità all'attività di riconoscimento e di controllo dei funghi epigei freschi e conservati. Al registro saranno iscritti in ordine numerico progressivo tutti coloro che risulteranno in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore, ed in particolare, dal decreto ministeriale n. 686/1996.

97A9788

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 27 novembre 1997 concernente: «Autorizzazione n. 2/1997 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 279 del 29 novembre 1997).

Nel provvedimento citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale* sono apportate le seguenti correzioni in corrispondenza delle pagine sottoelencate:

a pag. 12, seconda colonna, trentasettesimo rigo, dove è scritto: «Ritenuto pertanto opportuno rilasciare, allo *Stato*, ...», leggasi: «Ritenuto pertanto opportuno rilasciare, allo *stato*, ...»;

a pag. 13, prima colonna, al quattordicesimo rigo, dove è scritto: «... e l'interessato non abbia prestato il proprio consenso per iscritto o non possa prestarlo per irreperibilità, ...», leggasi: «... e l'interessato non abbia prestato il proprio consenso per iscritto o non possa prestarlo per *effettiva* irreperibilità, ...»;

inoltre, nella stessa pagina, seconda colonna, quattordicesimo rigo, dove è scritto: «... gli incaricati del trattamento preposti a tali compiti osservino le regole di segretezza ...», leggasi: «... gli incaricati del trattamento preposti a tali compiti osservino le *stesse* regole di segretezza ...»;

a pag. 14, seconda colonna, sesto rigo, dove è scritto: «... e il *traferimento* all'estero dei dati, ...», leggasi: «... e il *trasferimento* all'estero dei dati, ...».

97A9835

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 27 novembre 1997)

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 78, seconda colonna, nella parte riguardante l'estratto del decreto A.I.C. n. 475/97 del 14 novembre 1997 concernente la specialità medicinale «CONFETTO FALQUI C.M.», dove è scritto: «n. A.I.C. *03372012* (in base 10), 0ZK8WD (in base 32);», leggasi: «n. A.I.C. *033072012* (in base 10), 0ZK8WD (in base 32);».

97A9815

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via del Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 440.000
- semestrale ... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 360.000
- semestrale ... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 100.000
- semestrale ... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 92.500
- semestrale ... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 236.000
- semestrale ... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 92.000
- semestrale ... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 231.000
- semestrale ... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 950.000
- semestrale ... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ... L. 850.000
- semestrale ... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari,* sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 8 4 0 9 7 *

L. 1.500